UNIVERSITA' TELEMATICA "PEGASO"

MASTER POSTLAUREA

DIRITTO DEL LAVORO, DIRITTO SINDACALE, DELLA PREVIDENZA E DELLA SICUREZZA SOCIALE

a.a. 2016/2017

- II edizione -in sigla **"MAF 64"-**

"LA LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE SINDACALE ED I DIRITTI SINDACALI PER I MILITARI ALLA LUCE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N.120/2018"

DATA DISCUSSIONE:

14 FEBBRAIO 2020

IL CANDIDATO

Dr. Achille ABBAMONDI

MATRICOLA - MAF640010-

Ernesto PRIMO e Calogero DI CARLO

già validissimi esponenti della Rappresentanza Militare in seno ai Carabinieri, da sempre miei ispiratori ed esempi da emulare nel mio percorso professionale e di vita;

-il Luogotenente Calogero Di CARLO (ora in congedo), per le sue spiccate propensioni verso l'elevazione culturale e professionale dei colleghi da sempre dimostrate;

-il compianto e mai dimenticato Luogotenente Ernesto PRIMO, per le sue qualità umane e la infinita disponibilità verso i colleghi .

Con infinita gratitudine

Achille Abbamondi

INDICE:

-Premessa	***Brevi cenni sullo "status" del Militari nella storia, l'atipicità e specialità della condizione militare nella società***	pag. 3
-Paragrafo 1	***La nozione di sindacato, nelle fonti del diritto e la sua configurazione giuridica***	pag. 12
-Paragrafo 2	***La Rappresentanza Militare istituzionale, limiti e competenze***	pag. 16
-Paragrafo 3	***I sindacati militari: una contraddizione in termini tra gli orientamenti giurisprudenziali***	pag. 21
-Paragrafo 4	***La Sentenza n. 120/2018, il percorso di declaratoria di illegittimità costituzionale del divieto ai sindacati militari***	pag. 26
-Paragrafo 5	***Il sindacato militare: le prospettive del giorno dopo***	pag. 33
-Paragrafo 6	***I tentativi ostruzionistici delle Alte Gerarchie e la conquista dell'agognato diritto da parte dei "pionieri" del SIULM***	pag. 38
-Paragrafo 7	***La prima applicazione della sentenza: i contenuti delle circolari del Ministero della Difesa***	pag. 49
-Paragrafo 8	***L'esperienza concreta a quasi due anni dalla Sentenza 120/2018 e l'iter della legge sulle Associazioni di natura Sindacale per i militari***	pag. 53

Premessa: ***Brevi cenni sullo "status" del Militari nella storia, l'atipicità e specialità della condizione militare nella società***

I lavoratori militari costituiscono una categoria che da sempre ha avuto riconosciuto uno status giuridico a parte rispetto alle altre categorie di lavoratori pubblici e privati. Pertanto il relativo trattamento economico e normativo ha seguito un percorso nettamente diverso e originale.

Il "mestiere delle armi", antico come quello dei sacerdoti, da molti definito giustamente una missione, ha collocato coloro che hanno operato questa scelta, in una posizione di distanza rispetto agli altri, di separatezza, che il più delle volte li ha penalizzati, insieme ai loro familiari.

I cittadini, che hanno inteso scegliere la professione delle armi, lo hanno fatto ben consapevoli che tale scelta li avrebbe esclusi dal compiere altre attività che avrebbero potuto migliorare le loro condizioni di vita e di lavoro e il loro inserimento fattivo nell'impegno sociale generale. Coloro che entravano nel mondo militare si isolavano in un contesto in cui l'immagine e il prestigio delle Istituzioni militari li sovrastavano e dominavano le loro future determinazioni e comportamenti.

L'esclusività del loro lavoro era tale che gli interessati si vedevano ridotti in spazi e ambiti ristretti, affinché non venissero compromessi, in qualsivoglia maniera, i compiti istituzionali dei corpi militari di appartenenza, giungendosi persino a regolare comportamenti privati che potessero porre in pericolo la "*forma mentis militare*".

I notevoli vantaggi della società, aperta a molteplici opportunità (che, purtroppo, per certi aspetti, ancora oggi) non venivano loro concessi. Tali limitazioni si riversavano anche sui familiari, costretti a seguire le vicissitudini del padre, del fratello e del marito, subendo anch'essi limitazioni alla loro sfera privata, anche nello svolgimento di attività lavorative che potevano minare l'immagine del coniuge o la sua imparzialità operativa, rinunciando spesso all'opportunità di una affermazione lavorativa personale.

Storicamente i militari,da sempre, si sono così trovati ad essere inseriti in una sorta di ordine chiuso, alle dirette dipendenze del sovrano, che però ne riconosceva il particolare servizio e sacrificio con

prerogative e attribuzioni specifiche, e quindi con una sorta di compensazione che non costituiva però quel che viene oggi comunemente considerato alla stregua di un privilegio.

Già ai tempi dell'Impero Romano gli uomini d'arme, che si distinguevano in operazioni militari per l'affermazione del diritto romano in vaste aree dell'Europa, dell'Africa e dell'Asia, venivano premiati, per i loro particolari sacrifici, con donazioni di terre e retribuzioni straordinarie. Essi erano *milites* e non *quirites*, cioè civili, termine che ai primi appariva addirittura come offensivo.

Spesso raggiungevano la più alta magistratura dello Stato, qualcuno di essi divenendo addirittura imperatore e console, e comunque conseguendo posizioni di riguardo.

Essi, comunque,già in tutte le società preromane, di ogni continente, costituivano l'ossatura, su cui si basava l'ordinamento dello Stato. Loro compito era quello di salvaguardarne l'esistenza sia da offese interne, che esterne.

Crollato l'impero romano, l'Europa fu invasa da popoli, definiti barbari, che, pur costruendo formazioni statuali, che avrebbero in seguito dato vita agli attuali Stati nazionali, dispersero l'idea di eserciti regolari, ordinati e disciplinati, obbedienti ad una legge che li sovrastava.

Nacquero così gli eserciti posti alle dirette dipendenze di signorotti, che spesso si avvalevano di mercenari per imporre il loro dominio: si era negli anni, da qualche storico definiti come bui, del Medioevo. E comunque i militari, inquadrati negli eserciti imperiali e nazionali, avevano un legame solo con il monarca, da cui ricevevano prebende e trattamenti economici e normativi particolari.

Poi, con la Rivoluzione Francese i militari divennero cittadini che portavano le armi per la difesa della Francia e per l'affermazione dei valori rivoluzionari.

Con Napoleone venne creata la Gendarmeria, forza di polizia, che traeva i suoi quadri dalle forze armate, con l'intento di creare un corpo di militari dotati di cognizioni culturali e di preparazione più elevati e quindi più affidabili, o, come diremmo oggi "professionali".

Ed è su questa linea che i sovrani piemontesi istituirono i Carabinieri, forza di polizia ad ordinamento militare, che partecipavano con propri reparti anche alle operazioni belliche.

Con l'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana nel 1948, le Forze armate e i militari assunsero uno *status* giuridico del tutto particolare, rispetto alle altre categorie di lavoratori, con il riconoscimento di attribuzioni e trattamenti diversi rispetto agli altri pubblici impiegati, anche per l'imposizione di molteplici limitazioni e divieti, che in taluni casi li escludeva dal godimento di alcuni diritti, persino giungendo alla compressione, ovviamente motivata per il superiore interesse dello Stato, di alcuni diritti costituzionali.

All'art. 52 si pose il principio che la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino e che l'ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica, così esaltandosi il ruolo speciale dei militari.

E proprio per questi compiti speciali vennero a loro imposti dei limiti, che gli altri cittadini non conoscono.

Innanzitutto il divieto di creare ed iscriversi a sindacati per tutelare i loro interessi economici e di esercitare il diritto di sciopero. Il divieto di esprimere del tutto liberamente il loro pensiero, in relazione al quale debbono sottoporsi alle autorizzazioni del Ministro della Difesa e delle autorità gerarchiche. Il divieto di costituire circoli privati. E' previsto che si possa negare ai militari il diritto di iscriversi ai partiti politici, un divieto, questo, che nel tempo il Parlamento non ha inteso introdurre.

I lavoratori militari sono gli unici lavoratori ad avere un carico di responsabilità personale particolarmente gravoso, in quanto sottoposti al **Codice Penale Comune**, al **Codice Penale Militare di Pace** (che prevede sanzioni per comportamenti non previsti come reati per gli altri cittadini), al **Codice Penale Militare di Guerra**, nonché a rigorosi **Regolamenti Militari**, fra cui quello di **Disciplina Militare**.

I lavoratori militari sono gli unici lavoratori che, nonostante la vigenza delle norme introdotte **D.lgs. n. 81/2008** sulla "Salute e Sicurezza sul lavoro", allorquando sono sottoposti in ambiente operativo, al reale e costante pericolo di vita/infermità e/o menomazione psico-fisica, non possono

chiedere né ottenere il rispetto delle norme di sicurezza, nei loro confronti non applicabili essendo non valutabile, né tanto meno gestibile, l'offesa nemica.

I lavoratori militari sono soggetti ad accurati controlli, anche della loro sfera privata, con dolorose limitazioni. Controlli che sono necessari al fine del rilascio degli attestati di sicurezza da parte degli organi preposti alla Sicurezza Nazionale, indispensabili allo svolgimento della maggior parte degli incarichi, specie in ambito interforze ed internazionale e nei gradi più elevati.

Ai lavoratori militari è comunque precluso ricorrere al giudice del lavoro, vero e proprio giudice terzo.

Il Parlamento, dinanzi a questo status speciale, è rimasto muto per tanti anni, almeno fino alle riforme intervenute tra la fine degli anni '70 e gli inizi degli anni'80.

Le Forze Armate, hanno da sempre rappresentato (ed ancora oggi lo sono) una Specie di zona franca della comunità nazionale in cui il cittadino non gode pienamente dei diritti civili previsti da una società che vuole essere democratica.

Divieti, limitazioni della libertà personale, punizioni anticostituzionali creano un assurdo *"apartheid"*. Una condizione di diversità pericolosa per le Istituzioni.

Gli ultimi anni '70 hanno registrato un fatto nuovo: lo sviluppo del "Movimento dei Militari Democratici".

La crescita sia culturale dei militari e sia quella politica nelle caserme aveva permesso di portare alla ribalta un problema, quello della particolare condizione dei Militari, largamente ignorato dalla cultura italiana e dai mezzi d'informazione.

In quella seconda metà degli anni '70, si è vissuto un delicato momento di trapasso dai regolamenti di disciplina alle leggi di riforma, come quella che è stata approvata alla Camera dei Deputati nel luglio 1977, dopo un tormentato dibattito che ha coinvolto tutte le forze politiche.

La storia dei movimenti democratici dei militari e gli obiettivi delle loro lotte hanno fortemente caratterizzato quello che è stato lo sviluppo della crescita dei diritti in ambito militare.

Quegli anni e soprattutto tutto quello che è avvenuto in seguito fino ad oggi, saranno legati alle vicende patite allora da Militari (per lo più appartenenti alla cd. "Arma Azzurra" ovvero all'Aeronautica Militare) ed è legata ai nomi di Sotgiu, Mauri, Margherito, Maggi, Totaro, Spagnul e tanti altri, ben raccontate da *Cesare MEDAIL*, nel libro *" Sotto le stellette. Il movimento dei milîtari democratici"* edito da Einaudi.

Furono fatti ed eventi dei precursori di un Sindacalismo Militare (che ancora oggi è al di la da venire concretamente) sfociati in dure repressioni,di tentativi di denunciare le particolari condizioni e trattamenti riservati ai militari, puntualmente sfociati dinanzi ai tribunali militari.

Fatti ed eventi che hanno fornito l'ennesima dimostrazione della reale funzione delle leggi militari e dei tribunali speciali: strumenti di ricatto e d'imposizione dell'ordine e dell'obbedienza cieca all'interno dei corpi militari separati.

Dall'aviere Sotgiu sino al poliziotto Margherito, si è assistito a casi in cui si è affermata, per la prima volta,la lotta di chi voleva far entrare nelle caserme i diritti civili e costituzionali che devono valere per tutti i cittadini in qualsiasi momento della loro esistenza, e quindi anche quando indossano la divisa.

Ma prima ancora della legge di riforma, fu difficile per il movimento sostenere e affermare le ragioni della democratizzazione del "Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza".

I poliziotti subirono allora la dura repressione del ministero e dei vertici: trasferimenti punitivi, espulsioni, ingiusti procedimenti disciplinari e penali.

Il clima politico in cui si svolse quella lunga battaglia per i **diritti sindacali** era quello in cui da un lato vedeva il sostegno dei partiti progressisti (comunisti, socialisti e radicali), dall'altro la feroce avversione delle destre (gran parte della Dc e MSI). Eppure la sinistra non sempre aveva mostrato sensibilità per i diritti dei poliziotti, forse a causa di una atavica diffidenza verso i "celerini".

Le forze progressiste hanno scoperto con grave ritardo che "anche i poliziotti sono lavoratori". E questo avvenne solo dopo le rivolte scoppiate nelle caserme all'indomani della morte

dell'agente Antonio Annarumma**,** ucciso a Milano il 19 novembre 1969 durante una manifestazione studentesca,in circostanze mai del tutto chiarite.

La legge di riforma della Polizia arrivò nel 1981 ed entrò in vigore simbolicamente il 25 aprile, ma fu in realtà il risultato di un compromesso al ribasso.

Vennero mosse, in particolare, condivisibili critiche al divieto di aderire o di affiliarsi alle organizzazioni sindacali degli altri lavoratori, frutto di quella arretrata e perdurante logica della "separazione" dei corpi dello Stato dalla società civile. In contrasto col principio costituzionale della **libertà sindacale**, quella regola – *come osservò Gino Giugni* – rischiava di isolare e rendere scarsamente efficace l'azione del sindacato di polizia.

Il processo di modernizzazione non riguardò invece il mondo militare, sebbene anch'esso fosse stato attraversato in quegli anni da proteste e da forti richieste di cambiamento. Il Pci, in particolare, dimostrò una inspiegabile chiusura alla sindacalizzazione di tutti i militari. Le Forze armate si accontentarono delle "Rappresentanze Militari" e per fortuna, nei decenni successivi, i cittadini in divisa hanno potuto beneficiare indirettamente dell'attività sindacale dei poliziotti.

Possiamo, quindi, tracciare un parallelo tra la sindacalizzazione della Polizia di Stato avvenuta nell'1981 e quella, oggi in corso, delle Forze armate.

Come negli anni Settanta anche oggi sono evidenti le "resistenze conservatrici" alla democratizzazione delle organizzazioni militari che, allo stato, sono state, purtroppo, accolte in pieno, con le proposte di legge attualmente in esame alla Commissione Difesa della Camera dei Deputati*(delle quali si dirà nel successivo paragrafo 8).*

Dunque, solo nel 1978, dopo 30 anni dall'entrata in vigore della Costituzione, si decise al fine, dopo le vibrate proteste di movimenti sorti all'interno delle Forze Armate, di approvare la legge sui nuovi principi della disciplina militare (***Legge n. 382/78****, "Norme di principio sulla disciplina militare"*), in attuazione delle norme costituzionali, creando uno strumento poco incisivo, ed oggi ormai inefficace ed obsoleto, come quello della Rappresentanza Militare ed introducendo, solo in minima

parte, il diritto dei militari di partecipare allo sviluppo democratico del Paese con propri contributi di pensiero.

I militari, non avendo avuto pienamente riconosciuti i loro diritti, hanno presentato un ricorso alla magistratura amministrativa per fare cancellare la norma del divieto di formare o iscriversi a organizzazioni sindacali ed esercitare il diritto di sciopero. E tale ricorso è giunto alla Corte Costituzionale, che nel 1999, con Sentenza n. 494/1999, respinse l'eccezione di incostituzionalità della norma (articolo 8 della legge 382 del 1978) che vieta ai militari questo diritto. E ciò per il fatto che i militari, svolgendo il compito costituzionale della difesa della Patria, definito "sacro", potendosi minare la compattezza delle Forze Armate, non potevano come i comuni cittadini appellarsi a tale diritto.

Ad essi, però, andava riconosciuto un rapporto di specialità con la Pubblica Amministrazione. L'invito della Suprema Corte era implicito: Parlamento e Governo dovevano consacrare questo rapporto in una normativa a loro, e solo a loro, riservata.

Ma non se n'è fatto nulla,anzi,addirittura, vi è stato un vero e proprio travisamento.

Si è trasformato il concetto di **specialità** in quello di **specificità**, per potere inserire le forze di polizia ad ordinamento civile, che invece sono sindacalizzate, e quindi godono di una tutela più ampia dei loro diritti.

Il concetto di specialità è di certo più ampio di quello di specificità.

Infatti, con il primo si intende tutto ciò che è proprio di una specie, in contrapposizione a ciò che è generale, comune, normale.

Con la specificità, invece, si intende indicare una qualità che distingua una categoria dall'altra, ma non la pone al di fuori delle altre. Il concetto è meno profondo e vasto rispetto al primo. Specifico si contrappone a generico, proprio di persone che nell'ambito della loro professione svolgono attività specialistiche.

Questo travisamento da specialità a specificità ha confuso il legislatore, che non ha applicato, e tuttora non applica, la sentenza della Corte Costituzionale, che si riferisce esclusivamente ai militari e non anche agli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile, in quanto sindacalizzate.

La posizione giuridica dei militari si è ulteriormente aggravata nel momento in cui si è deciso di sospendere il servizio di leva obbligatorio, così trasformandosi le Forze Armate in esercito professionale. Si è da una parte caricato di ulteriori doveri e prestazioni il personale, dall'altra, si sono aboliti alcuni istituti giuridici che ne qualificavano la particolare prestazione. Si sono raggiunti compromessi abnormi e inammissibili, con l'emanazione di leggi e regolamenti incoerenti che hanno dato luogo ad un contenzioso immane, così creandosi situazioni di sperequazioni, che si ripercuotono in tutte le fasi della carriera del militare, dal suo arruolamento alla sua permanenza in una struttura divenuta sempre più precaria, al suo collocamento in congedo e pensionamento.

Dinanzi ad un simile gravame di compiti che incombono oggi sui cittadini alle armi e al mancato riconoscimento della particolarità delle loro prestazioni, appare indispensabile giungere ad un corpo normativo che regoli il loro speciale rapporto di lavoro, anche dopo la cessazione dal servizio.

Occorrerebbe oggi, da parte del Legislatore, la predisposizione di un vero e proprio "Statuto dei lavoratori Militari",che compendi un più moderno quadro normativo che da una parte lasci impregiudicata e ampiamente discrezionale l'azione di comando, caratteristica fondamentale della organizzazione gerarchica delle Forze Armate; dall'altra, detti, in estrema sintesi, chiarezza e trasparenza, tipici degli ordinamenti militari, regole per la tutela giuridica, economica e normativa della condizione del militare sotto l'aspetto morale, sociale, culturale, sanitario, connessi alla loro specialità.

La condizione militare, dalla dottrina e dalla giurisprudenza definita *"status subiectionis"*, dovrà essere valutata sotto una diversa prospettiva e, attraverso un rinovellato quadro normativo, assurgere al rango di vero e proprio istituto giuridico, alla stregua dei diritti fondamentali della persona.

E’ in questo senso la “*ratio”* di un auspicato “Statuto per i Militari”, le cui norme sanciscano l’atipicità e specialità del mestiere delle armi con il primario obiettivo di garantire i diritti democratici e civili di tutti i “lavoratori Militari” (ovvero gli ufficiali, di qualsiasi grado e ruolo, marescialli, brigadieri, sergenti, appuntati e carabinieri, finanzieri e militari di truppa) sia in servizio che in quiescenza. Non a caso, un militare, seppur in congedo, non cessa dall’essere e dal sentirsi un appartenente ai corpi militari in cui ha prestato il proprio servizio e, sovente, la quasi totalità di essi risulta iscritta in associazioni che continuano a mantenere uno stretto rapporto con le rispettive istituzioni.

Le tutele giuridiche, poste con le norme che ne discenderanno, dovranno apparire una ulteriore e forte motivazione per i lavoratori militari per continuare a profondere ogni impegno ed energie psichiche, fisiche e morali per la difesa della Patria.

-Paragrafo 1- **La nozione di sindacato, nelle fonti del diritto e la sua configurazione giuridica.**

L'art. **39 c. 1, della Costituzione[1],** collocato nella Parte Prima, tra i Diritti e Doveri dei cittadini, recita: *«L'organizzazione sindacale è libera»* ed introduce nel nostro ordinamento, in opposizione a quanto accadeva sotto il regime fascista, il principio di piena libertà di organizzazione sindacale, attuativo, sul piano lavorativo, della più generale garanzia di libera associazione contenuta nell'**art. 18 Cost[2].**

Si tratta, quindi, di una disposizione immediatamente precettiva, che non richiede un ulteriore intervento della legge, perché il fine sindacale è tipizzato e costituzionalmente lecito. Si ritiene assodato che la libertà sindacale sia una libertà individuale (posto che ogni individuo ha il diritto di coalizzarsi con altri per difendere i propri interessi e di partecipare alle attività associative), ma anche una libertà collettiva, nel senso che l'organizzazione è libera, salvo limiti di legge, nella sua attività di tutela della posizione dei lavoratori, a questa aderenti o meno.

In Costituzione manca una definizione del predicato "sindacale" della libertà di cui all'art. 39, perché, come avviene in generale per le libertà civili, il costituente rinvia alla realtà sociale per l'individuazione del suo perimetro. L'unica definizione legale di organizzazione sindacale è rintracciabile nell'art. **10 della Convenzione OIL n. 87/1948**, resa esecutiva in Italia con la

---

[1]Articolo 39 Costituzione
L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
(N.B.)A livello comunitario l'azione dei sindacati viene considerata con particolare riguardo alla contrattazione, alla negoziazione ed al ricorso ad azioni collettive in favore degli iscritti (art. 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea).

[2]Articolo 18 Costituzione
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

L. 367/1958, per la quale è sindacale *«ogni organizzazione di lavoratori o datori di lavoro che abbia lo scopo di promuovere e di difendere gli interessi dei lavoratori o dei datori di lavoro»*. In linea generale può dirsi che è sindacale l'organizzazione che è preordinata alla protezione degli interessi collettivi che gravitano intorno ai rapporti aventi ad oggetto il lavoro umano.

Da un punto di vista finalistico, può essere definita come sindacale ogni attività (dunque anche una organizzazione di mezzi e persone) diretta alla tutela degli interessi connessi allo svolgimento dell'attività di lavoro, non necessariamente subordinato. Il sindacato, per essere lecito nel nostro ordinamento, deve mirare alla tutela della posizione lavorativa (individuale o collettiva) almeno di quanti lo compongono.

Dunque sono vietati (art. 17 della l. 300/1970, Statuto dei lavoratori) i c.d. "sindacati gialli", ovvero quelle associazioni sindacali di comodo create, sostenute, finanziate o dirette dai datori di lavoro o dalle associazioni di datori di lavoro.

Quindi possiamo dire che Sindacale è una organizzazione *«atteggiata antagonisticamente nei confronti della controparte»* datoriale, *«decisa a strapparle con la forza il miglior trattamento possibile per i suoi membri»*.

È, allora, il modello conflittuale a prevalere nel nostro sistema di diritto sindacale sulla prospettiva partecipativa e ciò anche perché la legislazione sindacale oggi vigente, discende dalle lotte del cd. "autunno caldo" del 1969. Questo atteggiamento antagonistico è visto, dalla prevalente dottrina contemporanea, nel senso dell'interesse protetto, più che nella modalità di tutela di questo interesse; il sindacato è tale se tutela, mediante la negoziazione collettiva ed il conflitto, gli interessi dei propri rappresentati, interessi che sono per definizione antagonisti rispetto a quelli della controparte.

Cioè i sindacati sono visti, nell'ottica costituzionale, come organismi autonomi ed originali nei confronti dell'ordinamento e dei poteri dello Stato, con i quali *«possono confrontarsi ed eventualmente scontrarsi in base al ruolo che viene riconosciuto loro di protagonisti … ammessi ad operare per la realizzazione del fine fondamentale, che è anche un fine dell'ordinamento statale, di tutela delle categorie dei lavoratori sottoprotetti»*.

Dal punto di vista strutturale, la dottrina ha chiarito che «la qualificazione sindacale presuppone una aggregazione di soggetti», quindi è necessario che vi sia un qualche tipo di organizzazione, anche minima. Dunque, possiamo immaginare il sindacato come un prisma, le cui tre facce sono la tutela degli intessi, l'attuazione di questa in maniera antagonistica da parte di lavoratori e il mezzo dell'organizzazione.

Da un punto di vista civilistico è convinzione pressoché unanime che i sindacati abbiano soggettività giuridica di associazioni non riconosciute, normate, quindi, dalle disposizioni di cui agli artt. 36[3] – 38[4] Cod. Civ.

D'altra parte, l'art. 39 Cost., non impone alcun modello organizzativo per lo svolgimento dell'attività sindacale, ben potendo questa estrinsecarsi, coi fini di cui sopra, nel mero coordinamento dell'attività degli iscritti.

Il sindacato possiede una propria personalità giuridica, autonoma e distinta dai singoli associati, poiché ad esso sono imputati direttamente i rapporti giuridici.

Una implicazione nascente dalla qualificazione giuridica dei sindacati come associazioni non riconosciute riguarda il fenomeno della rappresentanza. Secondo la dottrina tradizionale e più risalente, il singolo, aderendo al sindacato, gli conferisce una rappresentanza volontaria, di modo che il contratto concluso dal sindacato possa produrre effetti giuridici nei confronti del singolo aderente. All'inizio degli anni Settanta vi fu un netto passaggio teorico quando si riconobbe, e si

---

[3] **Art.36 Cod. Civ. - Ordinamento ed amministrazione delle associazioni non riconosciute**-
L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.
Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.

[4] **art. 38 Cod. Civ. – Obbligazioni**-
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente [1292 ss.] le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

riconosce tuttora, al sindacato un potere negoziale proprio; il potere è considerato proprio del sindacato, cioè autonomo e non fondato sul trasferimento della titolarità da parte degli aderenti.

Ciò implica necessariamente che la rappresentanza sindacale non è più vista come strettamente associativa, come espressiva di un interesse "egoistico" degli aderenti, ma come rappresentanza tendenzialmente generale. Il soggetto collettivo sindacale, quindi, è selezionato e legittimato all'esercizio di una attività di tutela delle posizioni dei lavoratori, rendendo il sindacato portatore di un potere di rappresentanza quasi istituzionale.

-Paragrafo 2- **La Rappresentanza Militare istituzionale, limiti e competenze**

Premesso che, ai sensi dell'art. 725, c.2-sub e) D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 *(Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*), è un preciso dovere del superiore in grado *«curare le condizioni di vita e di benessere del personale»*, al fine di supplire alla originaria negazione dei diritti sindacali per i Militari, con la Legge 382/1978, *Norme di principio sulla disciplina militare* - all'art.18, sono stati istituiti gli organi della Rappresentanza Militare.

Essi sono costituiti da tre tipologie di organi composti da un numero fisso di delegati per ciascuna categoria di personale:Cat. A-Ufficiali, Cat. B-Marescialli (o Ispettori), Cat. C- Sergenti (o Sovraintendenti) e Cat. D-Graduati o Militari di Truppa. I delegati sono eletti con voto diretto, nominativo e segreto per una carica di durata quadriennale.

Questi organi sono oggi, disciplinati ai sensi dell'art.1476 e ss del D.lgs. n 66/2010, e distinti in:

Consiglio di Base (COBAR), ovvero un organo di base, costituito presso le unità a livello di base compatibilmente con la struttura di ogni Forza o Corpo armato ed eletto da tutti i militari in servizio presso quell'unità;

Consiglio Intermedio (COIR), un organo posto in seno ad ogni Alto Comando Areale, eletto dai delegati del COBAR;

Consiglio Centrale (COCER), un unico organo centrale carattere nazionale ed interforze, articolato, in relazione alle specifiche esigenze, in commissioni interforze di categoria ovvero in sezioni di Forza o Corpo armato. I membri sono eletti dai delegati del COIR.

In verità, dall'originario quadro normativo, sancito dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, l'istituto della Rappresentanza Militare ha conosciuto negli anni significativi sviluppi per effetto dei successivi

interventi normativi che di volta in volta ne hanno modificato/aggiornato il quadro normativo di riferimento[5], soprattutto con riferimento all'importante momento della *"concertazione"* sindacale.

Infatti, è con riguardo alle procedure per la definizione del contenuto del rapporto di lavoro che si registrano le maggiori differenze - da un punto di vista procedurale e sostanziale - tra personale militare e Forze di Polizia a ordinamento civile. Infatti,queste ultime, partecipano "autonomamente" alle suddette attività di "contrattazione" con i propri sindacati, che assumono il ruolo di "controparte" rispetto alla delegazione di parte pubblica *(rappresentata dai ministri di Funzione Pubblica, Economia e Finanze, nonché dal Ministro dell'Interno per la Polizia di Stato e dal Ministro della Giustizia per la Polizia Penitenziaria).*

Di converso, il COCER è affiancato dai Vertici o delegati della rispettiva amministrazione nell'attività concertativa e di confronto con la delegazione di parte pubblica.

Ciò costituisce una differenza sostanziale, in quanto, contrariamente a quanto previsto per la "contrattazione", nel contesto della "concertazione" i pareri espressi dalla rappresentanza militare non sono vincolanti per il Governo.

In definitiva, è soprattutto questa distinzione ad alimentare la spinta del mondo militare verso la tutela sindacale, sulla suggestione di un ormai consolidato schema di relazioni sindacali, secondo il quale, soltanto la contrattazione conflittuale tra le parti sarebbe idonea ad assicurare le migliori condizioni ai lavoratori.

---

[5]Una prima riforma è stata compiuta con la ***L. n. 216/ 1992***, con la quale venne a suo tempo prevista una delega al Governo per introdurre una specifica normativa che stabilisse l'iter procedimentale attraverso il quale le amministrazioni interessate potessero giungere alla firma di un accordo con il quale disciplinare i profili economici e normativi del rapporto d'impiego del personale appartenente alle Forze Armate ed alle Forze di polizia, ad ordinamento civile e militare.

Il successivo ***D.Lgs n. 195/1995***, ha disciplinato in modo analitico l'ambito di applicazione ed il procedimento di "contrattazione" per le Forze di Polizia a ordinamento civile e il procedimento di "concertazione" per il personale delle Forze di Polizia a ordinamento militare e per quello delle Forze Armate.

Tale provvedimento venne integrato dal ***D.Lgs n. 129/2000***, con il quale sono state ampliate le materie oggetto di concertazione/contrattazione e accentuate le modalità di informazione e consultazione delle rappresentanze militari. In particolare, in virtù di tale provvedimento le Sezioni di Forza Armata del COCER hanno acquisito il diritto di sottoscrivere i provvedimenti di concertazione, di presentare proprie piattaforme programmatiche ed essere ascoltate dal Governo in sede di predisposizione del documento di programmazione economica e finanziaria, nonché prima della deliberazione del disegno di legge di bilancio.

A seguire, con ***la L. n. 183/2010***, che, per la prima volta, riconosce il principio della ***"specificità"*** allo *status* dei militari rispetto agli altri dipendenti pubblici - il ruolo della rappresentanza militare è stato ulteriormente rafforzato, prevedendo che il COCER partecipi alle "attività negoziali" concernenti il trattamento economico del personale di riferimento. Infine, il ***D.L. n. 216/2011***, , convertito in ***Legge n. 14/2012***, ha introdotto le categorie "Marescialli" e "Sergenti" in sostituzione di quella dei "Sottufficiali".

Pertanto,la scelta della Corte di non determinare un vuoto nell'attuale disciplina e tenere, comunque, in piedi ed operante la R.M., nelle more di una auspicata Legge, va interpretata nella considerazione che è ragionevole immaginare che occorrerà un poco di tempo prima che le future associazioni sindacali militari possano raggiungere una certa "robustezza" rappresentativa, peraltro indicata nel requisito della "rappresentatività", che pure è oggetto della imminente formazione del quadro normativo in materia di Associazioni a carattere sindacale per i Militari.

Sul tema, secondo alcuni autori, non si può nemmeno escludere che la prova del campo dimostri l'opportunità di dare vita ad un modello ibrido di coesistenza degli organi di rappresentanza militare e di associazioni sindacali militari, ad esempio con la previsione della possibilità di presentare liste sindacali per l'elezione dei predetti organi. Indicazione dottrinale che, allo stato delle formulazioni delle proposte di legge in atto presentate ed *in itinere*, sembra opportunamente scongiurata.

In merito, inoltre, non vanno trascurate le iniziali difficoltà concrete che stanno vivendo le associazioni sindacali militari, le quali, per ovvie ragioni, sono *(od almeno dovrebbero essere)* completamente autofinanziate ed i singoli delegati sindacali (per i quali di dovrebbe applicare la comune disciplina sindacale) che godono di una condizione molto meno favorevole rispetto a quella vigente per la Rappresentanza, soprattutto in materia di trattamento economico.

Da un punto di vista di competenza, ad oggi, alla Rappresentanza Militare è esplicitamente esclusa la trattazione di materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale.

Dunque, nella concreta sostanza, la funzione di questi organi è di prospettare, al Comandante, le istanze di carattere collettivo relative a materie subalterne, od al massimo complementari, rispetto al servizio, quali l'inserimento nell'attività lavorativa di quanti sono post in congedo, l'integrazione del personale militare femminile, le attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari, l'organizzazione delle sale convegno e delle mense e le condizioni degli alloggi.

Invero, è interessante notare che il COCER ha una maggiore libertà di azione in sede di concertazione per la disciplina del rapporto di impiego dei militari. In particolare, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 195/1995, il Consiglio Centrale può trattare anche argomenti inerenti: il trattamento economico fondamentale e accessorio, il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, le licenze, l'aspettativa per motivi privati e per infermità, i permessi brevi per esigenze personali, il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario, i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di ristorazione, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale.

I delegati degli organi di rappresentanza, intermedi e di base, hanno diritto di assemblea e, prima dello svolgimento delle elezioni, di effettuare attività di propaganda, riunione e volantinaggio, sempre nei limiti delle competenze loro concesse e concordando forme e modalità con i comandanti areali.

Per quanto riguarda il COCER, le modalità per le riunioni delle sessioni congiunte e per la riunione annuale sono definite direttamente dalla legge. In ogni caso tutti i Consigli possono essere convocati dal presidente, per sua iniziativa o a richiesta di un quinto dei loro componenti, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Come è possibile notare, le competenze, in particolare quelle del Consiglio Centrale, spaziano fino a ricomprendere aspetti centrali del rapporto di lavoro, quali le ferie o il trattamento economico.

Si tratta, *ratione materiae*, di competenze che si possono definire "parasindacali", perché non hanno la pienezza di quelle tradizionalmente attribuite ad un sindacato, ma sono comunque astrattamente in grado di tutelare la posizione dei lavoratori militari, con tutti i limiti e divieti in materia di esercizio delle libertà sindacali.

Questo, quindi, è il punto di maggior frizione tra una disciplina che consente alla Rappresentanza Militare di trattare un numero, tutto considerato, assai ampio di questioni ma poi la priva degli strumenti per dare peso effettivo alle rivendicazioni.

Vi è poi da considerare che questa Rappresentanza è "istituzionale", nel senso che la sua organizzazione è definita dalla legge e la sua esistenza è necessaria (dunque non esiste una libertà negativa, nel senso di cui al dettato della norma Costituzionale).

Infine la struttura della rappresentanza è unica e compatta: mentre, infatti, esistono vari sindacati, in quanto espressione della autonomia dell'organizzazione privata, l'organico dei consigli di rappresentanza prevede un solo COCER al vertice, da cui "dipendono" i COIR, e da questi i COBAR; trattasi, pertanto, di strutture incardinate, ordinate, finanziate e controllate dal Ministero della Difesa. Ragioni, tutte queste, per escludere che l'azione della rappresentanza militare possa definirsi sindacale. Come ha notato il Consiglio di Stato, sez. IV- n.7626 del 18 dicembre 2006, *«per le rappresentanze militari vige un sistema di interventi procedimentali, in cui l'unico strumento di pressione consiste nell'esprimere riserve, ma mai nel respingere la volontà della delegazione della parte pubblica»*

-Paragrafo 3. **I sindacati militari: una contraddizione in termini tra gli orientamenti giurisprudenziali**

Per lo Statuto dei Lavoratori e per la legislazione sociale vigente, i titolari della libertà sindacale sono i soggetti (privati e pubblici) il cui rapporto di lavoro è normato dalle regole del diritto privato. La garanzia di libertà sindacale è, quindi estesa, ai lavoratori subordinati e parasubordinati, agli autonomi ed ai datori di lavoro.

Per contro, con riferimento ai dipendenti pubblici, vi sono alcune categorie di questi che, in quanto connesse direttamente all'esercizio del potere statale sovrano, soffrono alcune limitazioni alla titolarità della libertà sindacale o all'esercizio di taluni diritti sindacali.

Guardiamo, preliminarmente, alla attuale posizione del personale della Polizia di Stato cui, in seguito alla smilitarizzazione operata dalla **Legge 121/1981**, è consentito a questi dall'**art. 82, c. 1** della medesima legge, *«associarsi in sindacati»*, aventi il fine legalmente tipizzato di tutelare gli interessi degli appartenenti, *«senza interferire nella direzione dei servizi o nei compiti operativi»*.

Il percorso che ha portato al riconoscimento di una libertà di organizzazione sindacale alla polizia è stato lungo e accidentato, tanto che questa libertà è, ancor oggi, limitata, giacché l'iscrizione è limitata a sindacati di categoria, ovvero a sindacati formati, diretti, e rappresentati esclusivamente da appartenenti alla polizia, in servizio o in quiescenza. Questi sindacati, a loro volta, non possono aderire in nessuna forma ad organizzazioni sindacali che rappresentino categorie diverse da quella della Polizia di Stato. Un ulteriore ed importante limite legale è stabilito per i sindacati di polizia nell'**art. 84**: essi non possono esercitare il diritto di sciopero né azioni sostitutive ad esso che, effettuate durante il servizio, possano pregiudicare i compiti dell'istituzione.

Sono, comunque, consentite altre attività tipicamente sindacali, quali le assemblee sia in luoghi aperti al pubblico che sul luogo di lavoro e fuori dall'orario di servizio ed anche in divisa; sono, inoltre, consentiti i permessi, il distacco e le aspettative sindacali. La dottrina concorda nel sostenere che questa rappresentanza sindacale sia giustificata dalla necessità di evitare che gli

appartenenti alla Polizia di Stato possano subire condizionamenti politici insiti nel sindacalismo generale o confederale. Infatti, la genesi sociologica del sindacalismo italiano vede una importante sudditanza del sindacato rispetto ai partiti di massa.

Dunque, come è stato efficacemente riassunto dalla dottrina, nell'ambito della polizia, la libertà sindacale è una "libertà vigilata".

Ancora più restrittiva era la disciplina della materia con riferimento ai militari.

La definizione di militare è contenuta agli artt. 1 e 2 del C.P.M.P. che, definisce militari quanti siano in servizio alle armi, dunque tutto il personale militare dell'Esercito, della Marina Militare, dell'Aeronautica, della Guardia di Finanza e dell'Arma dei Carabinieri.

Più correttamente, in senso più tecnico, può dirsi che è militare chi, come tale, risulta amministrativamente incorporato in una Forza Armata o Corpo armato dello Stato.

Il nostro diritto del lavoro ha sempre considerato come un dato ovvio il divieto per i militari di costituire e di aderire ad associazioni sindacali, considerate incompatibili con l'organizzazione gerarchica e la disciplina tipiche del contesto marziale.

Già l'abrogata legge 382/1978, all'art. 8, c. 1 disponeva il divieto per i militari di *«costituire associazioni professionali a carattere sindacale ed aderire ad altre associazioni sindacali»*. La stessa costituzione di associazioni o circoli diversi dai sindacati tra militari era strettamente subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa.

Si noti che, prima della citata legge 382/1978, mancava una disposizione di legge che esplicitamente vietasse ai militari la costituzione di un sindacato, dato che il divieto era considerato così connaturato all'essenza del militare da essere di per sé auto-evidente, per quanto alcune ricostruzioni dottrinali vedessero la base del divieto nell'art. 46 del regolamento di disciplina del 1964, che vietava al militare di costituire organizzazioni che potessero ostacolare la rigorosa osservanza della disciplina militare. Tutte le posizioni dottrinali, in merito, hanno mostrato di condividere queste interpretazioni, ritenendo l'idea stessa di un sindacato militare come una

contraddizione in termini, posto che il connotato di militarità che caratterizza l'organizzazione delle Forze armate è intrinsecamente inconciliabile ed incompatibile con l'associazione dei suoi componenti in sindacati con finalità di autotutela della categoria. Si è, quindi, sempre ritenuto che il diritto di partecipazione alla vita politica dei militari non era affatto compromesso da questo divieto e che, con riferimento alle rivendicazioni sindacali, il militare trovasse nelle Rappresentanze Militari un plausibile modo di sviluppo di dette rivendicazioni. Pertanto, si sosteneva, che l'abrogazione del divieto di costituire associazioni sindacali «avrebbe aperto la strada ad una contrapposizione interna inammissibile in un ordinamento gerarchico fondato sulla coesione interna».

In parte per queste medesime ragioni, in parte per evitare di pregiudicare l'esigenza della Difesa Nazionale e della Pubblica Sicurezza, l'art. 1475, c. 4 del d.lgs. 66/2010, vieta ai militari l'esercizio del diritto di sciopero. Sul punto mai si sono avuti dubbi in giurisprudenza in merito alla liceità costituzionale del divieto. Nonostante la Corte Costituzionale abbia operato una assai limitata apertura in merito, stabilendo in sue datate pronunce che i militari hanno diritto di riunione per una *«pacifica manifestazione collettiva di dissenso»*, questo, non ha implicato il riconoscimento di una titolarità del diritto di sciopero.

Le prime decisioni giurisprudenziali in merito concordavano con queste argomentazioni. In una pronuncia del 1966 il Consiglio di Stato ebbe modo di affermare che l'iscrizione ad un sindacato implica una scelta politica ed essa, di per ciò solo, era lesiva del principio di imparzialità che deve permeare l'agire dei pubblici impiegati e dei militari in servizio attivo. L'impianto logico di questa decisione fu però criticata dalla dottrina dominante e, quindi, superata dalla realtà normativa, con la prima sindacalizzazione del pubblico impiego ad opera della legge 93/1983 e, infine, dal riconoscimento della libertà sindacale alla Polizia di Stato.

A fronte di questo nuovo assetto, verso la fine degli anni Novanta, il Consiglio di Stato ha mutato il proprio orientamento, così sollevando la questione di legittimità costituzionale del ricordato art. 8,

c. 1 della l. 382/1978. I giudici di Palazzo Spada hanno, infatti, da un lato, posto in dubbio che il divieto di adesione e costituzione sindacale da parte dei militari possa trovare fondamento nell'esclusione di questi dalla titolarità del diritto di sciopero, come reso evidente dall'ordinamento della Polizia di Stato, nel quale l'esclusione del diritto di sciopero coesiste con il riconoscimento della libertà sindacale. D'altro canto, con la Rappresentanza Militare, il legislatore pur negando ai militari la libertà sindacale, ha riconosciuto loro facoltà tipiche del contenuto della libertà sindacale medesima, sia pure devolvendole a specifici Organi di Rappresentanza, configurati in posizione collaborativa - e non antagonistica - rispetto alle autorità», organi che non assicurano, però, la copertura di tutto «l'arco delle possibili istanze collettive», quali ad es., il contenzioso. Particolarmente degno di nota è il punto dell'ordinanza di rimessione, che si apre con l'affermazione che *«nemmeno potrebbe fondarsi l'esclusione della libertà sindacale sull'esigenza di non indebolire la disciplina militare»*. Questo perché non solo il riconoscimento della libertà sindacale, di per sé solo, non intaccherebbe alcuna norma disciplinare, ma anche perché la giurisprudenza costituzionale era (ed è) ormai solida nel ritenere che la libertà di manifestazione del pensiero dei militari, se non estrinsecata in un *«incitamento all'azione e quindi un principio di azione, e così di violenza contro l'ordine legalmente costituito, come tale idoneo a porre questo in pericolo»*, non sia in grado di minare le necessarie e peculiari esigenze di coesione dei corpi militari.

La Corte costituzionale, investita della questione, con Sentenza 499/1999 ha ritenuto costituzionalmente compatibile l'art. 8, c. 1 della l. 382/1978.

Si è, infatti, argomentato, pur patendo dall'assunto che *«la garanzia dei diritti fondamentali di cui sono titolari i singoli "cittadini militari" non recede quindi di fronte alle esigenze della struttura militare»*, che la concessione ai militari di diritti sindacali avrebbe aper*to «inevitabilmente la via a organizzazioni la cui attività potrebbe risultare non compatibile con i caratteri di coesione interna e neutralità dell'ordinamento militare»*.

A ben vedere si tratta dell'unica motivazione che la Corte costituzionale, in questo provvedimento, porta a sostegno del divieto di organizzazione sindacale nei confronti dei militari. Non si è proceduto a valutare compiutamente le ragioni per cui non si ritiene che vi fosse stata una (pur rilevata dal Consiglio di Stato) disparità di trattamento tra appartenenti alle Forze armate ed appartenenti alla Polizia di Stato, ma ci si è limitati a rilevare che la Polizia non è più militare, dunque vi era diversità delle situazioni poste a confronto.

Questa pronuncia della Corte cost. ha, però, riverberato i suoi effetti fino al cambiamento di rotta operato dalla Sentenza 120/2018, posto che il previgente art. 1475, c. 2 del d.lgs. 66/2010 ha finora così disposto: *«I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali».*

-Paragrafo 4.- **La Sentenza n. 120/2018, il percorso di declaratoria di illegittimità costituzionale del divieto ai sindacati militari-**

Su questo assetto normativo, e in particolare sul comma secondo dell'art. 1475 del d.lgs. 66/2010, è intervenuta la Corte costituzionale dichiarandone, con la pronuncia in commento, l'incompatibilità con l'art. 117, c. 1 della Costituzione[6].

La questione è stata oggetto di due giudizi di legittimità costituzionale, poi riuniti per l'identità della questione rilevata: uno promosso dal Consiglio di Stato, con ord. R.G. n.111 del 4 maggio 2017, ed uno dal T.A.R. del Veneto, con ord. R.G. n.198 del 3 novembre 2017.

In particolare, ha avuto per oggetto una questione di legittimità costituzionale, sollevata da due distinte ordinanze di rimessione, rispettivamente del Consiglio di Stato (R.G. n. 111/2017)[7] e del T.A.R. Veneto (R.G. n. 198/2017)[8], relative all'asserito contrasto dell'art. 1475, 2° comma, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare), articolo che recitava: *"i militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali"*, con il primo comma dell'art. 117 [9] della Costituzione, che recita:

[6]**Articolo 117 Costituzione** - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie :
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea ;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza, sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie ;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

[7]Su ricorso promosso da un Brigadiere della Guardia di Finanza, e dall'**Associazione Solidarietà Diritto e Progresso** (**AS.SO.DI.PRO.**), che avevano impugnato la nota con cui il Comando Generale della Guardia di Finanza aveva rigettato l'istanza volta ad ottenere *"l'autorizzazione a costituire un'associazione a carattere sindacale fra il personale dipendente del Ministero della difesa e/o del Ministero dell'economia e delle finanze o, in ogni caso, ad aderire ad altre associazioni sindacali già esistenti"*, in ragione del divieto sancito dal comma 2 dell'art. 1475 del d.lgs. n. 66 del 2010. (N. B.) *Le ragioni di ASSODIPRO, sono state esposte nelle Memorie presentate nell'Udienza del 10 aprile 2018 dall'* ***Avv. Prof. Andrea Saccucci*** *che, per eventuali approfondimenti, si allegano al presente elaborato*. – (vds in allegato)-

[8]Su ricorso promosso da un sottufficiale dell'Esercito al quale era stata inflitta una sanzione disciplinare di stato (perdita del grado per motivi disciplinari) per avere aderito ad un'associazione sindacale, malgrado il già citato divieto sancito dal comma 2 dell'art. 1475 del d.lgs. n. 66 del 2010.

"*La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.*[10]

E tutto ciò in relazione:

- agli **artt. 11**[11] **e 14**[12] **della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)**, come da ultimo interpretati dalle sentenze emesse in data 2 ottobre 2014 dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo, ovvero dei noti casi **"*Matelly c. Francia*"** (ricorso n.10609/10) e **"*ADEFDROMIL c. Francia*"** (ricorso n. 32191/09), nei quali è stabilito inequivocabilmente il principio di diritto secondo il quale la restrizione dell'esercizio del diritto di associazione sindacale dei militari non può spingersi sino alla negazione della titolarità stessa di tale diritto, pena la violazione degli artt. 11 e 14 della CEDU;

In seguito alle predette sentenze della Corte EDU, il legislatore francese con L. 28 luglio 20015, ha consentito ai militari di creare ed aderire ad associazioni militari professionali (APNM– Association Professionnelle Nationale des Militaires).

- all'**art. 5**[13]**, terzo periodo, della Carta Sociale Europea (CSE),** la quale, come noto, è stata riveduta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con la legge 9 febbraio 1999, n. 30 .

[10] Come chiarito dalla Corte cost. nella sent. 348/2007: *«tra gli obblighi internazionali assunti dall'Italia con la sottoscrizione e la ratifica della CEDU vi è quello di adeguare la propria legislazione alle norme di tale trattato, nel significato attribuito dalla Corte specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione».*

[11] **Art. 11 CEDU**: Libertà di espressione ,di informazione ed Associazione - 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati

[12] **Art. 14 CEDU:** Divieto di discriminazione -Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato, senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

[13] **Articolo 5 CSE** - Diritto sindacale: la libertà dei lavoratori e dei datori di lavoro di costituire organizzazioni locali, nazionali e internazionali per la difesa dei loro interessi economici e sociali, e di aderire a queste organizzazioni.

Ragionamento del tutto analogo è contenuto nella seconda ordinanza di rinvio, da parte del T.A.R. del Veneto, che ha ritenuto impossibile pronunciarsi in merito all'impugnazione di una sanzione disciplinare irrogata ad un militare per adesione ad una associazione di natura sindacale, ritenendo non manifestamente fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1475, c. 2 del D.Lgs. 66/2010.

Nello specifico ad un militare dell'Esercito italiano era stata irrogata la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari ed è stato disposto che, per effetto di questa, il predetto militare cessasse dal servizio.

Il primo parametro interposto, ovvero l'art. 11 CEDU, rubricato «libertà di riunione ed associazione», riconosce da un lato il diritto di associazione sindacale e dall'altro la liceità di restrizioni a questa a condizione che siano adottate con legge ordinaria e che siano necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Lo stesso art. 11, c.2 precisa la facoltà, data gli Stati, di adottare restrizioni legittime all'esercizio dei diritti sindacali da parte dei membri delle Forze armate, di polizia o dell'amministrazione statale.

L'art. 14, a sua volta, sancisce che il diritto a godere dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla CEDU deve essere assicurato senza discriminazioni.

Ebbene il punto chiave della intera questione è comprendere se le restrizioni, che legittimamente possono vincolare i militari nell'esercizio delle libertà e dei diritti sindacali, possano negare la titolarità di questi stessi diritti e libertà.

Sul punto la Corte EDU, nelle citate sentenze(Sent. Matelly c. Francia, par. 55 e sent. Association de Défense des Droits des Militaires c. Francia, par. 41), ha argomentato che la libertà sindacale è una *species* del *genus* libertà di associazione che, in quanto libertà fondamentale, deve essere intesa in senso estensivo, fatti salvi limiti imposti dalla stessa CEDU.

Limiti di cui, però, la Corte non ravvisa la legittimità nel caso concreto: il comma secondo dell'art. 11, c. 2 della CEDU, infatti, dispone che gli Stati possono introdurre *«restrizioni legittime»* all'esercizio dei diritti sindacali dei militari, ma ciò di per sé implica che i militari possono esercitare diritti sindacali, ancorché limitati.

In sostanza, l'art. 11 c. 2 della CEDU non mette in discussione la titolarità del diritto alla libertà di associazione da parte dei militari, che, anzi, è a tutti garantito dal primo comma, si limita a garantire agli Stati la possibilità di imporre limitazioni all'esercizio di un diritto soggettivo chiaro ed esistente. Limitazioni che, sottolinea la Corte, non possono riguardare gli elementi essenziali della libertà di associazione, senza i quali verrebbe meno il contenuto di tale libertà, quale è il diritto di costituire un sindacato e di aderirvi, posto che *«il diritto di formare un sindacato e di farvi parte è uno di questi elementi essenziali»*.

Pertanto, si deve concludere che l'art. 1475, c. 2 è incompatibile con l'art. 11 della CEDU.

Argomentazioni assai simili possono farsi con riferimento al terzo parametro interposto. Anche l'art. 5 della Carta sociale consente limitazioni di legge all'esercizio dei diritti sindacali nei confronti dei membri delle forze armate, ma impone che gli Stati si impegnino *«affinché la legislazione nazionale non pregiudichi questa libertà né sia applicata in modo da pregiudicarla»*. Ecco, quindi, che il divieto rivolto ai militari di costituire sindacati è incompatibile con la norma sovraordinata e, conseguentemente, con l'art. 117, c. 1 Cost.

Riconosciuta la titolarità del diritto, è necessario, alla luce sia della norma internazionale che interna, precisare la portata e l'ambito dei esercizio di tale diritto, posto che sia l'art. 11 CEDU che l'art. 5 della Carta sociale europea riconoscono la possibilità di adottare con legge restrizioni nei confronti dei militari.

Di certo, quanto stabilito dalla CEDU nei già citati casi "*Matelly c. Francia*" (ricorso n.10609/10) e "*ADEFDROMIL c. Francia*" (ricorso n. 32191/09),ha sicuramente, in modo decisivo, condizionato il recente giudizio della Corte Costituzionale.

Tuttavia, oltre ad esse, per spiegare l'inversione dell'orientamento giurisprudenziale, va evidenziato un altro importante elemento di novità che può avere indotto ad un diverso approccio. Infatti, anche da parte dei giudici rimettenti si fa riferimento al transito dal modello di difesa imperniato sulla coscrizione militare obbligatoria al modello professionale di difesa; tale radicale riforma ha determinato effetti su molteplici piani della condizione militare, tra i quali può essere annoverato anche quello delle relazioni sindacali.

In particolare nella vigenza del precedente modello era più avvertita l'esigenza di ridurre qualsiasi rischio di compromissione della coesione delle unità militari e di tenuta della gerarchia, in considerazione delle peculiarità del servizio militare obbligatorio, e, quindi poteva maggiormente essere accettabile l'idea di un temporaneo e totale sacrificio della libertà sindacale per la parte prevalente (la truppa) del personale militare delle Forze Armate. Quest'ultima, poi, esprimeva altresì una minore domanda di tutela sindacale, preoccupandosi soltanto delle più elementari condizioni di vita quotidiana (alloggi, servizio mensa ecc.), le quali potevano essere ampiamente soddisfatte dalla Rappresentanza Militare. Questo scenario, con l'adozione del modello professionale,era necessitatamente destinato a mutare, nel momento in cui, tutto il personale, compreso la componente volontaria a tempo determinato, ha mostrato un maggiore interesse alle complessive condizioni di lavoro, rafforzando le esigenze di tutela sindacale.

La Corte costituzionale[14] ha, in primo luogo, ritenuto di far salvo il divieto rivolto ai militari di aderire ad altre organizzazioni sindacali, non comportando questo divieto il venir meno di un elemento essenziale della libertà di associazione. Come osservano i giudici, *«le specificità dell'ordinamento militare giustificano … la esclusione di forme associative ritenute non rispondenti alle conseguenti esigenze di compattezza ed unità degli organismi che tale ordinamento compongono»*.

Insomma, così come accade per i sindacati di Polizia, anche quelli militari dovranno essere composti da soli militari in servizio o in quiescenza, permanendo il divieto per i militari di iscriversi

[14]Sentenza n.120/2018 Corte Costituzionale del 11 aprile 2018 – (vds in allegato)-

ad altre sigle sindacali e, di conseguenza, nascendo il divieto per i costituendi sindacati militari di aderire ad associazioni diverse. Quello indicato non è, tuttavia, l'unico limite oggi incidente sulla libertà sindacale dei militari. I giudici costituzionali, infatti, pur varie volte sollecitando uno specifico intervento del legislatore, hanno ritenuto *«doverosa»* la previsione di *«condizioni e limiti»* all'esercizio del diritto di associazione sindacale, al fine di evitare un *«vuoto normativo ... che sarebbe di impedimento allo stesso riconoscimento del diritto di associazione sindacale»*.

I costituendi sindacati militari saranno, ai sensi della non censurata disposizione dell'art. 1475, c. 1 del d.lgs. 66/2010, subordinati al preventivo assenso del Ministro della difesa. Ai competenti organi del Ministero della Difesa, dovranno,quindi,essere sottoposti gli statuti delle associazioni sindacali, il vaglio dei quali dovrà essere condotto alla luce dell'auspicato intervento legislativo ovvero, in mancanza, dai limiti inerenti all'assetto costituzionale in materia.

Fondamentale è, in primis, il principio di democraticità che, se deve permeare l'ordinamento delle Forze armate ai sensi dell'**art. 52**[15] **Cost.,** non può che essere alla base anche delle associazioni a carattere sindacale che ne raccolgono i membri.

Parimenti rilevante è il principio di neutralità, di cui agli **artt. 97**[16] **e 98**[17] **Cost.,** posto che è necessario che quanti sono deputati alla difesa della Patria restino il più possibile professionalmente distaccati da condizionamenti di natura partitica.

---

[15] **Art. 52 Costituzione**- La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

[16] **Art. 97 Costituzione**-Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

[17] **Art. 98 Costituzione**- I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Inoltre, nella Sentenza, in tema di possibili condizionamenti, nell'indicare i limiti di cui la legge deve farsi carico, intervengono anche su un tema importantissimo, ovvero sul *«..sistema di finanziamento e la sua assoluta trasparenza»*.

Infine, resta fermo, il divieto di esercizio del diritto di sciopero.

Definiti questi limiti, la Corte costituzionale rimanda, in attesa di una norma specifica, a quanto disposto in tema di Rappresentanza Militare e, in particolare, all'**art. 1478, c. 7 del d.lgs. 66/2010**, che esclude una competenza sindacale militare nelle *«materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale»*.

Concludendo l'analisi della pronuncia in commento, si evidenzia che, con la tecnica adoperata, cioè della sentenza cd. *sostitutiva,*afferente al *genus* delle sentenze manipolative di accoglimento[18], la Corte costituzionale ha deciso che l'art. 1475, c. 2 del d.lgs. 66/2010 oggi preveda che *«I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali»*.

[18] Le sentenze di accoglimento sono dette *"manipolative"*, *"interpretative"* o *"normative"* quando il dispositivo dichiara l'illegittimità costituzionale di una disposizione di legge *"nella parte in cui"* quella disposizione significa o non significa qualcosa, ossia per la norma che essa esprime.

-Paragrafo 5 - **Il sindacato militare: le prospettive del giorno dopo**

Su questi limiti si può ora valutare il reale portato innovatore di questa pronuncia.

Ci si deve, insomma, interrogare se un sindacato militare, stabilito entro i limiti perimetrali appena visti, possa genuinamente definirsi tale, almeno nell'accezione di cui si è detto sopra.

Da un punto di vista finalistico e strutturale, la risposta non può che essere positiva.

Dopo l'intervento della Consulta, infatti, nulla osta a che più militari costituiscano una associazione non riconosciuta, composta da soli militari e preordinata alla protezione degli interessi collettivi che gravitano intorno ai rapporti aventi ad oggetto il servizio, fatti salvi i limiti di cui all'art. 1478, c. 7 del d.lgs. 66/2010 e la previa autorizzazione ministeriale.

I problemi nascono nel momento in cui si vadano ad analizzare le concrete modalità con cui il sindacato militare può porre in essere la sua attività di tutela, posto che, come detto e per una definizione dottrinale prevalente, sindacale è, una organizzazione *«atteggiata antagonisticamente nei confronti della controparte»*.

Ed allora, se prendiamo in considerazione uno degli strumenti principali di lotta sindacale, cioè lo sciopero, questo,come detto, è vietato ai militari e questo divieto.

Un divieto che è presidiato dal diritto penale militare. Consistendo, infatti, lo sciopero, così come dalla dottrina prevalente[19], come una collettiva astensione dal lavoro, se questo comportamento è

[19] Il diritto di sciopero è certamente un diritto soggettivo, costituzionalmente tutelato dall'art. 40, disposizione immediatamente precettiva: *Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.*
In effetti una parte della dottrina ha messo in luce il paradosso che se l'interesse collettivo è qualificato dalla sua imputabilità ad un gruppo di lavoratori, non si vede perché questo dovrebbe essere lecitamente difeso con uno sciopero quando ad astenersi fossero due lavoratori, ma non quando ad astenersi fosse solo uno, magari in posizione chiave della linea di produzione, perchè «*se i Costituenti avessero voluto attribuire il diritto di sciopero alle sole organizzazioni dei lavoratori, ne avrebbero trattato al secondo comma dell'art. 39 […]. Così non hanno fatto, ma questo non è certo un caso e sembra sottintendere la consapevolezza del fatto che non sempre vi è una linea di continuità fra interesse dell'associazione sindacale e interesse individuale del singolo lavoratore*».
La dottrina dominante, comunque, ritiene che a qualificare come collettivo l'esercizio del diritto non è il numero degli scioperanti, *«ciò che conta è che l'azione sia diretta a tutelare non gli interessi individuali degli scioperanti, ma l'interesse (collettivo o comune) di una collettività dei lavoratori»*.

posto in essere da due fino a tre militari, questi rispondono, di disobbedienza (art. 173 c.p.m.p.), in quanto rifiutano o omettono di eseguire un ordine; se la condotta è posta in essere da un numero di militari pari o superiore a quattro, il titolo di reato militare muta, a seconda della posizione di servizio in cui questi si trovano, in rivolta o ammutinamento (artt. 174 e 175 c.p.m.p.).

Sotto un profilo di politica di impiego ai militari sono imposti sacrifici personali assai rilevanti ma necessari per il razionale impiego dello strumento della Difesa. Sacrifici che, sebbene volontariamente accettati, spesso pesano interiormente ed esteriormente al personale. Ma si tratta, pur sempre, di sacrifici connaturati ad un comparto su cui il livello politico, quale espressione della sovranità popolare, deve poter disporre in maniera certa e solida, pur sacrificando il diritto di sciopero, sacrificio certamente sopportabile per quanti abbiano scelta di sacrificare, in extremis, la propria esistenza per la protezione degli interessi primi della Repubblica.

Un secondo strumento che, tradizionalmente, sindacato e lavoratori hanno impiegato, per garantirsi la partecipazione all'elaborazione delle politiche contrattuali e delle decisioni sindacali, è l'assemblea sindacale. Queste assemblee, ai sensi dell'art. 20 Stat. Lav., possono tenersi nell'unità produttiva in cui i lavoratori prestano la loro opera.

Ebbene nulla pare impedire che le assemblee possano tenersi nelle caserme, nelle modalità fissate dal comandante di corpo, così come previsto per la Polizia di Stato e per la rappresentanza militare. Risulta, però, necessario un intervento normativo in merito alle modalità di tempo di effettuazione della riunione.

Sia lo Stat. Lav. che l'art. 82 della l. 121/1981 dispongono che le assemblee possono tenersi dopo l'orario di lavoro o durante esso, ma in questo caso, nel limite di dieci ore annue retribuite.

Se questi parametri possono certamente fungere da linee guida anche per i sindacati militari, è, chiaro, che si rende necessaria una puntuale normazione, in virtù dei compiti assai particolari delle

---

La giurisprudenza, senza aver mai definito un parametro numerico minimo, è però ferma nella convinzione della collettività di esercizio del diritto di sciopero (ex multis Cass., Sez. Lav., sent. n. 23552 del 17 dicembre 2004 e n. 24653 del 3 dicembre 2015).

Forze armate, quali, ad es., gli impieghi prolungati in missioni operative ovvero i periodi di navigazione, contesti in cui paralizzare l'attività di servizio per ore porterebbe conseguenze estremamente negative.

D'altra parte si noti che nel caso l'assemblea sindacale tratti questioni attinenti al servizio militare o alla disciplina, sia il promotore che i partecipanti rispondono del reato di cui all'art. 184, c. 2 c.p.m.p. *(Raccolta di sottoscrizioni per rimostranza o protesta- Adunanza di Militari)*

Sul punto è bene sottolineare che, dopo l'intervento della Corte Cost.(con le Sent. n. 24/89 e 519/ 2000) oggetto di punizione penale sono le sole riunioni arbitrarie a carattere sedizioso o rivoltoso, poiché *«la riunione, se è pacifica e disarmata e se è diretta a trattare senza animosità di cose attinenti al servizio o alla disciplina nell'intento di un inserimento partecipativo alla vita della caserma, lungi dall'essere pericolosa, può rappresentare un mezzo di promozione e di sviluppo in senso democratico dell'ordinamento delle Forze armate»*.

Terzo strumento che, tradizionalmente, il sindacato impiega per la tutela dei lavoratori è l'attività di propaganda, di proselitismo e di collettaggio. Trattasi di attività che, anche nell'impiego privato, non sono pienamente libere in orario di lavoro, perché trovano il limite nel normale svolgimento dell'attività aziendale.

Non si vedono particolari problemi con riferimento al collettaggio. L'art. 738[20] del D.P.R. 90/2010 sottopone le sottoscrizioni di carattere collettivo alla preventiva autorizzazione del Ministro della difesa. Dunque, sarà sufficiente, nell'istanza con cui si richiede al Ministro l'assenso per la creazione del sindacato, indicare che, tra le modalità di finanziamento, vi sarà anche la sottoscrizione collettiva con adesione strettamente volontaria e personale.

Con riferimento alle attività sindacali propagandistiche, a questo limite, per i militari si aggiunge il divieto di trattare questioni di servizio, perché l'art. 184, c. 1 c.p.m.p. prevede la sanzione penale

[20] Fatte salve le sottoscrizioni a carattere affettivo *(ad. es. rallegramenti, commiati, auguri, condoglianze, solidarietà sociale, ecc.)* per le quali il c. 2 del medesimo art. dà facoltà al Comandante di Corpo di autorizzare spese collettive, purché contenute in limiti modesti e ripartite, in proporzione agli emolumenti, fra tutti i militari che aderiscono alla manifestazione.

per il militare che raccoglie sottoscrizioni per una collettiva rimostranza o protesta in cose di servizio militare o attinenti alla disciplina, o che la sottoscrive. Questa disposizione va, poi, rapportata all'art. 182 c.p.m.p. *(Attività Sediziosa)* che punisce *«il militare, che svolge un'attività diretta a suscitare in altri militari il malcontento per la prestazione del servizio alle armi o per l'adempimento di servizi speciali»*. In sostanza, però, è sanzionata l'attività finalizzata a diffondere un malcontento fine a sé stesso, ma è consentita una attività di critica che, per quanto possano anche creare malcontento, siano primariamente orientate ad ottenere un miglioramento dei servizi. Ciò in coerenza con la dichiarazione di incostituzionalità (con Sent. C.C. n.126/1985) dell'art. 180, c. 1 c.p.m.p. che puniva il fatto di dieci o più militari che, collettivamente o separatamente, ma previo accordo, avessero presentato la stessa domanda uno stesso esposto o reclamo[21].

Per ragioni dello stesso tenore è necessario un intervento del legislatore che possa chiarire se e in quale misura i rappresentanti sindacali militari abbiano diritto ai permessi sindacali retribuiti o non retribuiti(di cui all'art. 23 St. Lav., art. 50 del D.Lgs. 165/2001 e all'art. 32 del D.P.R. 164/2002 per le Forze di polizia).

Con il riconoscimento della titolarità del diritto sindacale ai militari, consegue logicamente il diritto alla fruizione di permessi sindacali, perché, come ha ribadito la Cassazione, *«il diritto ai permessi è pieno ed incondizionato, ed esclude ogni potere discrezionale di autorizzazione o concessione da parte del datore di lavoro, nonché ogni condizionamento del diritto ad esigenze aziendali»*.

Ad avviso della Corte, l'unico limite è la quantità massima di ore di permesso di cui il rappresentante sindacale può usufruire. Tuttavia, non pare, ad oggi, sufficiente l'abrogazione del divieto di costituire sindacati, per consentire ai dirigenti sindacali militari di poter usufruire dei permessi sindacali, retribuiti o meno: questo perché il militare che si assenti senza autorizzazione per un periodo inferiore alle otto ore sarà soggetto alla sanzione disciplinare della consegna di

[21]In merito la dottrina ha notato che, in forza di queste decisioni, sono da considerarsi lecite quelle attività di protesta silenziosa aventi ad oggetto le condizioni d vita nella caserma o aspetti retributivi, consistenti nell'astensione dalla consumazione del rancio o dalla frequentazione di locali comuni.

rigore(Art. 751, c. 1, sub a), n. 29 del D.P.R. 90/2010); in caso l'assenza si protragga «per un giorno», il militare è punito per il reato militare di allontanamento illecito (Art. 147 c.p.m.p.).

Infine, pare necessario che si intervenga normando, la più complessa ed ostica questione della competenza giurisdizionale sulle condotte antisindacali.

Un tema fra i più dibattuti e controversi *(di cui si accennerà nel successivo paragrafo n. 8),* così come si è, sin da subito rilevato nelle Commissioni Parlamentari che hanno audito sul tema sia gli S.M. della FFAA e sia le nascenti OO. SS.

La competenza del Giudice Amministrativo (molto gradito dai primi) ed il Giudice del Lavoro (maggiormente gradito dalle seconde) sembra essere e palesare il futuro scontro in aula per l'approvazione della legge *in itinere*.

-Paragrafo 6 - **I tentativi ostruzionistici delle Alte Gerarchie e la conquista dell'agognato diritto da parte dei "pionieri" del SIULM.**

A seguito della Sentenza n. 120/2018[22] del 10 aprile 2018, depositata il 16/06/2018, non a caso definita "epocale", il mondo militare ha reagito in vario modo.

Da un lato i Vertici degli Stati Maggiori, evidentemente spiazzati dalla coraggiosa decisione della Suprema Corte (che nella sua decisione, ha ritenuto di tener conto solo in minima parte delle evidenze e le relative memorie presentate all'Udienza del 10 aprile dai due rappresentanti dell'Avvocatura dello Stato che riportavano in toto le posizioni degli stessi SM delle FF.AA., e che, per ovvi motivi, già da tempo venivano veicolate da roboanti dichiarazioni a mezzo stampa da ex Generali in congedo), si mostravano silenti sull'esito della Sentenza e, di conseguenza, mostravano un preoccupante attendismo, verosimilmente in assenza di circolari e/o determinazioni del Vertice Politico.

Di contro, invece, l'Associazione di Militari "AS.SO.DI.PRO.[23]" (che, come già trattato nel paragrafo 4, è stata tra gli artefici, nel corso di una attività quasi trentennale, del percorso che aveva portato alla Sentenza 120/18) cercava di sopperire alla mancanza di comunicazione da parte degli S.M./C.do Gen., attivandosi, unitamente ad altre Associazioni sul web, sui social e sulla stampa per rivendicare un successo che, nel dispositivo della Sentenza, lasciava prefigurare la concreta possibilità di poter costituire le prime Associazioni Professionali a carattere Sindacale per i Militari.

[22]Sentenza 120/2018 (ecli:it:cost:2018:120) Giudizio: giudizio di Legittimità Costituzionale in via incidentale
Presidente: Lattanzi - redattore Coraggio - Camera di consiglio del 11/04/2018 decisione del 11/04/2018
Deposito del 13/06/2018 pubblicazione in G. U.Norme impugnate: art. 1475, c. 2°, del Decreto Legislativo 15/03/2010, n. 66. Massime: // - Atti decisi: Ord. 111 e 198/2017;

[23]Associazione di promozione sociale denominata **Associazione Solidarietà, Diritto e Progresso**. È stata fondata (da Emilio Ammiraglia) a Roma il 22 maggio 1992 è aderente ad Euromil La sua sede è in Roma, Via Palestro, 78- regolarmente iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale Istituito presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali-(legge 7 dicembre 2000, n. 383)

Inoltre, al di la delle pur comprensibili forme di silente ostruzionismo dei Vertici Militari, invece, si è potuto constatare, già prima del deposito della Sentenza *(da parte del dei componenti sia del Direttivo ASSODIPRO, ma anche di altre associazioni),* un particolare e pervicace attivismo di alcuni "soggetti", chiaramente riconducibili ad "apparati legati ai vertici militari" che avevano provveduto ad opzionare, acquisendoli, una serie di "*domini internet"* relativi alla registrazione sui siti web ed internet, di una serie di possibili denominazioni di siti, comprensive delle parole chiave "sindacato militare"ed altre similari; con ciò prefigurando, sin da prima della pubblicazione della Sentenza, il timore di un possibile risultano non gradito e la predisposizione di attività utili a limitare e/o arginare la eventuale proliferazione di Siti web riconducibili a sindacati militari .

In tale quadro, si innesta l'iniziativa intrapresa il 24 giugno 2018, da **15 militari**, quasi tutti ex dirigenti e/o appartenenti ad AS.SO.DI.PRO. che, sotto la guida del Presidente *pro tempore,* Salvatore Rullo *(il quale ritenendo esaurita l'originaria "mission" e lo scopo di quell'Associazione di Promozione Sociale fondata nel 1992 da un altro lungimirante militare, Emilio Ammiraglia, e dalla quale aveva conseguentemente,appena rassegnato le dimissioni)* formalizzavano l'Atto Costitutivo[24] e lo Statuto[25] (debitamente registrati presso l'Agenzia delle Entrate in data 3/7/2019) del **SIULM**, ovvero del **Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Militari**.

Si trattava, dunque, del primo Sindacato di Militari , a carattere Interforze, che, al di fuori di ogni sorta di attendismo, nel vuoto normativo dato e sulla base del solo dispositivo della Sentenza della Corte Costituzionale, ad una settimana dal deposito della stessa, tracciava una strada, che di li a pochi mesi, sarebbe stata percorsa anche da altri.

Con quell'Atto Costitutivo e con lo Statuto, prontamente trasmessi alla propria scala gerarchica dalla componente dei Carabinieri (in numero di 6) dei fondatori firmatari (in numero di 15) , quei 15 militari (tra i quali io, proprio come appartenente all'Arma dei carabinieri, con orgoglio mi

[24]Vedasi atti relativi in allegato;
[25]Vedasi atti relativi in allegato;

onoro di appartenere), con un'azione ed un gesto forte hanno avuto l'onere e l'onore di dare inizio ad una grande storia.

Ma come io stesso ho avuto il modo di scrivere sulla mia pagina FB[26] in data **31 gennaio 2019**, a circa 7 lunghi mesi da quell'atto, nel momento in cui era stato ottenuto, con il previsto Atto di Assenso[27], il formale riconoscimento del SIULM, quale prima Associazione Sindacale militare a carattere Interforze, da parte del Ministro della Difesa *pro tempore*, D.ssa Elisabetta Trenta, *…"l'inizio di una grande storia non può prescindere da gesti ed azioni altrettanto forti ed importanti, quelli che ti possono cambiare la vita, anche in peggio, perchè sai di rischiare tanto e perchè sai che avrai tutto e tutti contro. ... Ma i Valori di Giustizia, Equità e Trasparenza, che sai di possedere intimamente e che sono ormai nel tuo DNA, ma che, purtroppo, non vedi più perseguiti e praticati da chi dovrebbe farlo, uniti al complesso delle esperienze personali vissute, ti spingono a fare delle scelte per tutelare i tuoi colleghi e per migliorare quella Istituzione a cui hai dedicato i migliori anni della tua vita. E' per questo che, nel solco tracciato dalla storica Sentenza della Corte Costituzionale nr. 120/2018, lo scorso 3 luglio 2018, unitamente ad altri 14 colleghi di ogni Forza Armata, ho contribuito a costituire il SIULM - Sindacato Unitario Lavoratori Militari, facendo parte del Direttivo Nazionale Provvisorio.*

Infatti, per tutti i militari fondatori del SIULM, costituitisi nel relativo Direttivo Nazionale Provvisorio, sono stati mesi non facili. Ed ancor di più lo sono stati, proprio per la componente dei Carabinieri che, per aver doverosamente *(ai sensi dell'art. 748 del DPR 90/2010 - T.U.R.O.M.-)* comunicato e trasmesso gli atti inerenti la costituzione del SIULM, hanno innescato "particolari dinamiche" all'interno dell'Amministrazione di appartenenza.

Ebbene si, il mese di luglio 2019, come informalmente appreso da "ambienti ben informati", ha visto gli Uffici Personale e Disciplina di quei militari fondatori del SIULM, avviare concitate e

[26] Pagina FB :Achille Abbamondi

[27]Vedasi atti relativi in allegato;

riservate interlocuzioni con gli omologhi Uffici Personale e Legislazione dei rispettivi S.M./Comandi Generali, tesi a verificare e concordare dei percorsi atti ad avviare eventuali procedimenti disciplinari a carico degli stessi. Tutto ciò mentre, sempre dalle medesime fonti riservate e ben informate, si apprendeva di contestuali *"monitoraggi"* sulle generali attività degli stessi, specie di quelle relative alla comunicazione , anche e soprattutto, sul *web* e sui *social*[28].

Come si sia riusciti ad evitare i gravi epiloghi paventati, inducendo chi di competenza ad archiviare, anzi a *"soprassedere"* nel portare fino in fondo azioni di natura disciplinare, rimarrà celato nel segreto dei cuori di quei 15 pionieri, ma che sanno bene verso chi serbare, per sempre, un profondo tributo di onore e di riconoscimento.

Ed è proprio con un senso profondamente liberatorio che, volutamente, dalla mia citata pagina FB, continuavo, scrivendo: …"*Non nego che sono stati mesi di ansia e tensione in attesa di un traguardo sognato e per il quale da tempo mi stavo e tuttora mi sto preparando. Sono stati mesi in cui i soliti "apparati",ottusamente ostili ad ogni forma di cambiamento e progresso, attraverso paventate azioni disciplinari, attività di monitoraggio e discriminatorie, hanno operato per rallentare ed ostacolare certi percorsi e favorire ed agevolare altri, evidentemente "più allineati"; mesi in cui i primi "15 Pionieri" co-fondatori del SIULM hanno seriamente rischiato di divenire i primi "15 Martiri" della Storia Sindacale Militare in Italia.*

Ma ora, finalmente, è arrivata l'autorizzazione e riconoscimento del SIULM - Sindacato Unitario Lavoratori Militari da parte del Ministro della Difesa.

Ora, dunque, il SIULM, anche grazie ad un Ministro della Difesa come Elisabetta Trenta (che mi sento di ringraziare dal profondo del cuore per la coerenza ed il coraggio dimostrato e che di sicuro penso sarà annoverata tra i migliori Ministri della Difesa che questo nostro Paese abbia mai avuto) l'unico SINDACATO INTERFORZE fino ad oggi costituito e riconosciuto,può legittimamente iniziare ad operare attivamente secondo la vigente normativa.

[28] attività di *"monitoraggio"* (almeno quella relativa ai profili social), che a quanto risulterebbe, come appreso dalle medesime fonti, purtroppo, era demandata a "solerti" membri della stessa R.M (sic!).

Analogamente, in merito, si segnala lo stralcio della dichiarazione resa dal Presidente del SIULM durante l'intervento in Commissione Difesa del 27 febbraio 2019:

"*…. grazie all'ostinazione di pochi pionieri dell'associazionismo, ed alla non comune lungimiranza e sensibilità della Min. Elisabetta Trenta, sediamo oggi al tavolo di queste audizioni, consci del poter rendere al Legislatore il senso di decenni di battaglie "carbonare" sui diritti e le rivendicazioni di tutela dei militari tutti.*

Ed ancora, in merito, si segnala lo stralcio della dichiarazione resa dal Presidente del SIULM durante l'incontro con il Ministro della Difesa – Elisabetta TRENTA del 22 marzo 2019:

"... Noi del SIULM ci siamo sentiti, in questi lunghi e duri mesi, idealmente vicini alla sua azione, come se avessimo fatto insieme un percorso difficile, pieno di asperità e agguati mediatici e interni, perfino ipotesi di provvedimenti disciplinari verso i 15 membri fondatori, poi arenatesi sulla spiaggia del buon senso e della ragione, anche se eravamo pronti ad affrontarli difendendo fieramente la nostra scelta" …. .

Una oggettiva, pervicace e generale azione ostruzionistica dei Vertici, dunque, è stata ravvisata non solo, come d'altronde era prevedibile, nei confronti dei singoli soggetti, fondatori e/o collaboratori delle nascenti OO. SS., ma anche attraverso gli stessi apparati ed organismi deputati alla piena ed efficace attuazione della Sentenza della Corte Costituzionale.

Un chiaro e lampante tentativo ostruzionistico dei Vertici delle FF.AA. si è ravvisato anche nel tentativo di ritardare la conoscenza per il personale militare della importantissima Circolare del Ministro della Difesa (cui è dedicato interamente il paragrafo che segue) .

Tale prima ed importante Circolare del Ministro, infatti, non è stata prontamente diramata dagli Organi di S.M. delle FF. AA.. Questi ultimi, invece, facevano solo trapelare (da parte di certi Uffici Legislativi di vertice) delle *anomale* quanto *inconsuete"note interpretative"* (spesso veicolate per il

tramite della Rappresentanza Militare) o Circolari [29], che, alla luce delle varie arbitrarie interpretazioni, spesso tendevano, nemmeno tanto velatamente, a minacciare di sanzioni disciplinari l'operato degli allora pochi ma coraggiosi Militari che avevano avviato, con il previsto atto di assenso Ministeriale, l'iter di costituzione delle prime OO. SS. a carattere Militare.

Pertanto, a fronte di questi atteggiamenti, è stata opportunamente annunciata (e materialmente fatta più volte vedere) sul web dallo stesso Ministro Elisabetta TRENTA, con un videomessaggio sul proprio profilo istituzionale FB, in data 3 ottobre 2018[30].

Sempre durante l'incontro con il Ministro della Difesa del 22marzo 2019, nella relazione del Presidente del SIULM, sul tema si legge:

…… Dall'11 Aprile, giorno del famoso comunicato stampa della Corte Costituzionale che annunciava: "CANCELLATO AI MILITARI IL DIVIETO DI COSTITUIRE SINDACATI" possiamo dire di aver avuto 3 FASI : RITARDANTE – RESISTENTE – OSTRUZIONISTICA.

Fase RITARDANTE nell'attuazione della Sentenza con il Ministro che ha affrontato i ritardi dei Vertici. Ritardi anche informativi e comunicativi. A riguardo LE CHIEDIAMO di valutare la possibilità di inviare a tutti i militari, sulla loro mail istituzionale, una sua comunicazione o la sua circolare dove si afferma che si può aderire liberamente ai sindacati militari riconosciuti

Fase RESISTENTE dove, tra l'altro, si è accusato il Ministro di fretta mentre invece ha adempiuto ad un compito istituzionale indicato dalla Corte . Accuse da Generali in pensione che ritrovano la

[29] Vedasi atti relativi in allegato;

[30] Link dalla pagina FB del Ministro della Difesa Elisabetta TRENTA : ***" Ve lo avevo promesso, sono passati solo 4 mesi da quando… "*** **-169.930** visualizzazioni -Condivisioni: **2811**- **5393**like- durata video 2,10 min. –
Questo video fu un atto necessitato e sollecitato dai tanti Militari che attendevano una svolta epocale nell'ambito dei loro diritti e, dunque, rappresentò un tangibile atto di rassicurazione dell'Organo di Vertice Politico verso i propri Militari, che tramite i social denunciavano le manovre ostruzionistiche in atto di una gerarchia militare apertamente riottosa al portato normativo del Supremo Giudice delle Leggi e che, molto verosimilmente, ha poi avuto non pochi riflessi sul prosieguo della carriera politica e sulle successive vicende connesse ad un coraggioso e, sicuramente, tra i più validi Ministri della Difesa che questo paese abbia mai avuto, almeno negli ultimi 30 anni.

parola solo per attaccare il ministro su questa specifica scelta, da vari articoli su siti di interesse militare e da ambienti dei CoCeR.

La fase OSTRUZIONISTICA è tutt'ora IN CORSO. Ovvero siamo in una fase in cui si tende, in modo sistematico e voluto, ad ostacolare l'attività dei sindacati, le loro competenze e/o attività di incontri con il personale ad oggi vietati.

OSTRUZIONE da parte di vertici che, tutti in unico coro, nelle audizioni, si dicono favorevoli al sindacato, salvo poi smantellare letteralmente ed in larga parte, con le loro relazioni, due disegni di legge che noi riteniamo positivi e migliorabili, con alcuni emendamenti che abbiamo presentato in commissione il giorno della nostra audizione. E sono gli stessi vertici che continuano ad autorizzare a raffica attività di CoCeR e CoIR con le spese già citate ed in aumento, mentre tengono ben chiuse le caserme ai Sindacati.

Fase ostruzionistica di chi ancora non riesce ad accettare una realtà che porta in modo netto alla chiusura definitiva della R.M. e relativa chiusura anticipata di questo ultimo mandato in corso.

SIGNOR MINISTRO Non sono pochi i rappresentanti militari che, ai vari livelli, pagati dalla Amministrazione, indossano una incompatibile doppia veste di sindacalista militare e delegato della Rappresentanza a spese dell'Amministrazione, che può muoversi e spostarsi in molte zone d'Italia facendo proselitismo sindacale per il suo sindacato (cosa che sarebbe lecita senza doppio ruolo),mentre si sposta a carico dell' amministrazione.

E con l'aumentare dei riconoscimenti sindacali questo fenomeno crescerà ancora creando ulteriori e non più tollerabili scompensi e ambiguità di attori di un doppio gioco che andrebbe fermato.

LA PREGHIAMO di valutare la possibilità di intervenire su questo punto con un ulteriore circolare a chiarimento di questo doppio ruolo che a noi appare inaccettabile – e che possa comprendere anche la possibilità per i dirigenti sindacali nazionali dei sindacati, per i loro referenti e iscritti, di poter fare riunioni e incontri con il personale nelle caserme italiane"…..

Quindi il SIULM, attraverso le attività collegiali del proprio Direttivo Nazionale Provvisorio, a far data dal 31/01/2019 ha cominciato la propria attività non senza difficoltà e con un generoso e disinteressato dispendio di energie e risorse di ognuno.

Dal proprio sito internet **www.sindacatomilitarisiulm.com**si legge:

- La nostra Storia

A 42 anni dalle proteste del Movimento Militari Democratici, che vide scendere in piazza, in varie città, militari in divisa che chiedevano migliori condizioni di lavoro, più equità economica e diritti sindacali, nasce il **SIULM, Sindacato Unitario Lavoratori Militari, Sindacato Interforze.**

Il risultato di quelle proteste, allora, portò all'ottenimento del nuovo regolamento di disciplina del 1978 che condusse anche all'illusione chiamata Rappresentanza Militare, che nel 2018 ha compiuto 40 anni, con la speranza che si tramutasse, in seguito, in un autentico sindacato a tutti gli effetti.

In realtà solo a seguito della illuminata e illuminante Sentenza della Corte Costituzionale emessa nel Giugno 2018, viene cancellato il divieto ai militari di costituire ed aderire a sindacati propri.

Il SIULM si costituisce grazie alla volontà di **15 militari** in servizio, di varie armi e di tutti i gradi non direttivi, che ricoprono il ruolo di direttivo nazionale provvisorio, in carica fino al primo congresso degli iscritti. In tale sede saranno eletti, democraticamente, tutti gli organi sindacali , regionali e nazionali, per esercitare pienamente il diritto di rappresentanza sindacale, finalmente riconosciuto ai militari italiani.

Nasce con grande umiltà, senza una pletora di cariche , senza volersi attribuire paternità né muovere critiche a quanti costituiranno Associazioni simili, animato da quello spirito unitario pronto ad accogliere militari di **Esercito, Aeronautica, Marina, Capitaneria di Porto, Carabinieri e Guardia di Finanza.**

Vede la luce con la consapevolezza, quali "pionieri fondatori", del sacrificio del proprio tempo, partendo da zero, e della profusione di energie personali e proprie risorse economiche in questa fase

di *start up*, determinati a costruire le fondamenta di una "casa" di **diritti sindacali** aperta a tutti i militari che vorranno iscriversi.

➢ Il nostro Programma

10 i punti programmatici iniziali del progetto SIULM Sindacato Unitario Lavoratori Militari

Non appena ci sarà l'attesissima legge attuativa sul sindacato, partiremo immediatamente da questi dieci punti, molto importanti per garantire e tutelare il benessere del personale e delle famiglie militari.

I punti iniziali individuati non sono né definitivi né esclusivi e potranno essere implementati/variati grazie al gradito contributo di ogni iscritto**,** qualora utile all'attività sindacale.

Ci occuperemo di:

- Previdenza Complementare
- Legge su sicurezza sul lavoro e tutela salute dei militari
- Uniformità applicazione Leggi e Direttive -Trasparenza Amministrativa su avanzamenti e trasferimenti
- Tutela e Supporto alle Famiglie Militari
- Edilizia agevolata per alloggi militari / trasformazione Caserme chiuse o aree Demaniali non sfruttate, in alloggi per militari
- Logistica e benessere del personale
- Revisione Codice Militare – Abolizione dei Tribunali Militari (solo sez. unica per fatti gravi e per operazioni all'estero)
- Correttivi riordino carriere – Carriere aperte
- Concertazione su Risorse e modalità di distribuzione su : Straordinari, Cfi e Fondo Efficienza
- Aumento limiti di età per accesso Forze Armate

Dunque, tra il febbraio e il luglio 2019, il SIULM compie i suoi piccoli passi,attraverso significative tappe.

- Il 9 febbraio 2019, a Roma, per al prima volta, si riunisce il Direttivo Nazionale Provvisorio composto da: 1^Lgt AM Salvatore RULLO; Lgt AM Maurizio GRANO;Lgt AM Luigi TESONE; 1 AC AM Giuli FRANCESCO;1AC AM GARZIA Luigi; Mar. Magg. CC Achille ABBAMONDI;Mar. Magg. CC Valerio BASCIANI; Brigadiere CC Arturo GRASSI; Brig. CC Ezio DI CINTIO; Brig. CC Giacinto CUNDARI;Vice Brig. CC Giuseppe RIFINO; 1^Mllo EI Gianluca FANTINI;S.M. EI Sebastian COSTANTINO; C.M.Ca.Sc.(qs) EI Gaetano COTRONEI;C.M. c EI ALTIERI Annalisa;

  A guidare il Direttivo, all'unanimità, viene designato Salvatore RULLO per svariati motivi.

  Primo fra tutti, la sua esperienza maturata nella militanza e guida *(insieme ad Alberto TUZZI*[31]*)* per tanti anni, dell'Associazione ASSODIPRO.

  Inoltre, la guida di una tanto agognata prima Associazione Sindacale, non poteva non essere,simbolicamente, attribuita ad un rappresentante della c.d. Arma Azzurra, cioè l'Aeronautica Miliare, alla quale va, storicamente, attribuito il maggior merito nella lunga battaglia per i Diritti Sindacali dei Militari e che maggiormente si è distinta, rispetto alle altre componenti delle nostre FF.AA., fornendo un decisivo impulso alla nascita e lo sviluppo, nella seconda metà degli anni '70, dei Movimenti Democratici dei Militari in Italia *(dei quali si è già accennato in premessa).*

  Sul tema dei sindacati militari, si segnalano i sottonotati incontri istituzionali avuti dai delegati del SIULM avuti sino alla data odierna:

- Il 16 febbraio 2019, una delegazione del SIULM, incontra il Capo di SMD – Capo di Stato Maggiore Difesa- Gen. Ezio Vecciarelli.
- Il 27 febbraio 2019, il SIULM viene convocato a Roma, in audizione alle Commissioni Riunite DIFESA di Camera e Senato sulla discussione delle prime Proposte di legge presentate: AC 875

[31] **Alberto TUZZI**, già membro dell'A.M. in congedo, già Presidente di ASSODIPRO, altra colonna e storico simbolo della democratica battaglia sindacale dei militari.

(CORDA) e AC 1060 (TRIPODI)- Una delegazione del SIULM interviene relazionando e fornendo proposte emendative[32];

- Il 22 marzo 2019, una delegazione del SIULM, unitamente alle altre sigle sindacali riconosciute, incontra il Ministro della Difesa – Elisabetta TRENTA.

  Onorato per tale convocazione, il SIULM ha fatto il punto della situazione sulla svolta di democrazia sindacale in atto e ha posto all'attenzione del Ministro alcune proposte di interesse per tutti i militari[33].
- Il 27marzo 2019, una delegazione del SIULM, incontra il signor capo di SME Gen. Salvatore Farina.
- Il 5aprile 2019, una delegazione del SIULM, incontra il Comandante Generale dell'Arma- Gen. Giovanni NISTRI.
- Il 13 giugno 2019, una delegazione del SIULM, incontra il Comandante Generale della Guardia di Finanza- Gen. Giuseppe Zafarana.
- Il 3 luglio 2019, una delegazione del SIULM, incontra il Capo di SM Aeronautica - Gen. Alberto Rosso.

Orbene a quasi due anni da quella prima e coraggiosa iniziativa di costituzione del 1^ Sindacato Militare Interforze , intrapresa dai "pionieri" del SIULM, il quadro risulta mutato. Sulla strada tracciata dal SIULM, tra tante difficoltà, sacrifici e pericoli per i suoi15 fondatori, in tanti hanno seguito l'esempio dato ma, certamente, lungo un percorso sicuramente più agevole e sicuro.

Alla data della chiusura del presente elaborato (06/02/2020), le Associazioni Professionali tra militari a carattere Sindacale[34] che hanno ottenuto l'assenso del Ministro risultano in numero di 27, ed il loro numero è ancora destinato a salire.

[32]Vedasi atti relativi in allegato;
[33]Vedasi atti relativi in allegato;
[34] Vedasi atti relativi in allegato;

Paragrafo 7 - ***La prima applicazione della sentenza: i contenuti delle Circolari del Ministero della Difesa***

I presupposti per una tempestiva attuazione della Sentenza, a gran parte del personale Militare, al di la dei vani atteggiamenti ostruzionistici dei Vertici delle FF.AA., sono subito sembrati reali grazie ad una particolare sensibilità politica sulla tematica, del Ministro della Difesa, Elisabetta TRENTA, che alla prima audizione del nuovo COCER Interforze il 18 luglio 2018, ha dichiarato: "*Sarà mio compito seguire la strada tracciata dalla Consulta lo scorso aprile, che ha riconosciuto per i militari il diritto ad organizzarsi in sindacati autonomi entro i limiti previsti dalla specificità del comparto. Seguiremo questa strada insieme".*

E, in effetti, va segnalata la tempestiva approvazione di una **Circolare del Ministero della Difesa**[35] del 21 settembre 2018 -*"Sentenza della Corte costituzionale n. 120/2018. Procedure per la costituzione di associazioni professionali tra militari a carattere sindacale"*-, che impartisce specifiche indicazioni per avviare il processo di costituzione delle associazioni sindacali militari.

In verità la stessa Circolare, che il Ministro della Difesa Elisabetta TRENTA aveva puntualmente emanato, per alcuni poco chiari motivi, non è stata prontamente diramata dagli Organi di S.M. delle FF. AA., che, addirittura, facevano solo trapelare, da parte di certi Uffici Legislativi di vertice, delle *anomale* quanto *inconsuete"note interpretative"* (spesso veicolate per il tramite della Rappresentanza Militare). Alla luce delle varie arbitrarie interpretazioni, che spesso tendevano, nemmeno tanto velatamente, a minacciare di sanzioni disciplinari l'operato degli allora pochi ma coraggiosi Militari che avevano avviato, con il previsto atto di assenso Ministeriale, l'iter di costituzione delle prime OO. SS. a carattere Militare, la Circolare *de qua* è stata opportunamente annunciata *(e materialmente fatta più volte vedere)* sul web dallo stesso Ministro Elisabetta TRENTA, con un videomessaggio sul proprio profilo istituzionale FB, in data 3 ottobre 2018[36].

[35]Circolare del Ministero della Difesa n.M_DGUDC REG2018 0036319 del 21 settembre 2018

[36]Link dalla pagina FB del Ministro della Difesa Elisabetta TRENTA : *" **Ve lo avevo promesso, sono passati solo 4 mesi da quando…** "* -**169.930** visualizzazioni -Condivisioni: **2811**-**5393**like- durata video 2,10 min. -

Fu quello un atto necessitato e sollecitato dai tanti Militari che attendevano una svolta epocale nell'ambito dei loro diritti e, dunque, rappresentò un tangibile atto di rassicurazione dell'Organo di Vertice Politico verso i propri Militari, che tramite i social denunciavano le manovre ostruzionistiche in atto di una gerarchia militare apertamente riottosa al portato normativo del Supremo Giudice delle Leggi e che, molto verosimilmente, ha poi avuto non pochi riflessi sul prosieguo della carriera politica e sulle successive vicende connesse ad un coraggioso e, sicuramente, tra i più validi Ministri della Difesa che questo paese abbia mai avuto, almeno negli ultimi 30 anni.

Ma tornando al tenore della Circolare emessa, è interessante osservare che tali associazioni dovranno necessariamente avere l'assenso del Ministro della Difesa ai sensi dell'art. 1475, 1° co., del Codice di ordinamento militare, come richiesto dalla Corte per realizzare un apprezzabile bilanciamento tra le esigenze di impiego delle Forze Armate e quelle di libertà sindacale dei militari.

Ma ancora più interessante è osservare le condizioni soggettive, oggettive e funzionali indicate come requisiti necessari per la legittimità costituzionale delle menzionate associazioni:

- divieto di avvalersi del diritto di sciopero;

- divieto di aderire o federarsi ad altre associazioni sindacali non militari;

- uso di una denominazione idonea ad evidenziarne la natura di associazione professionale militare, sia pure a carattere sindacale, e che non richiami, in modo equivoco, sigle sindacali per le quali sussiste il divieto di adesione;

- adesione del solo personale militare in servizio o in ausiliaria, quest'ultimo in quanto pienamente assoggettabili ad obblighi di servizio;

- iscrizione del personale militare di qualsiasi ruolo e grado e tutela degli interessi di tutti gli iscritti, a prescindere dal ruolo di appartenenza;

- esclusione dalle competenze, o comunque dalle finalità statutarie, della trattazione delle materie attinenti a ordinamento, addestramento, operazioni, settore logistico-operativo, rapporto gerarchico-funzionale e impiego del personale;

- estraneità, anche solo in termini di partecipazione e sostegno, alle competizioni politiche e amministrative, comunitarie, nazionali e territoriali di qualsivoglia livello e natura;

- rispetto del principio di democraticità delle forze armate ai sensi dell'art. 52 Cost., anche al fine di rendere effettiva la libertà di associazione riconosciuta, con particolare attenzione alla elettività delle cariche direttive, per le quali deve essere dunque prevista una durata temporale ben definita e la rieleggibilità solo dopo un adeguato periodo di tempo;

- osservanza del principio di neutralità delle forze armate ai sensi degli artt. 97 e 98 Cost., valido per tutto il pubblico impiego e a maggior ragione per i Corpi deputati alla difesa della Patria;

- chiarezza inequivocabile riguardo alla struttura organizzativa, alle modalità di costituzione e funzionamento nonché alle fonti di finanziamento, consistenti esclusivamente nei proventi derivanti dalle deleghe connesse al versamento delle quote da parte degli associati;

- assenza di finalità lucrative e previsione di rendiconti patrimoniali annuali, con carattere di massima trasparenza e visibilità;

- rispetto dei principi di trasparenza e *privacy*, come dettati dall'ordinamento, e precisione che, a normativa vigente, restano valide le competenze degli organi di rappresentanza militare.

Da un punto di vista squisitamente procedurale, le istanze preordinate all'ottenimento dell'approvazione devono pervenire al Gabinetto del Ministro corredate dalle bozze di atto costitutivo e di statuto, unitamente ai pareri delle massime autorità di vertice[37], fondati su «valutazioni ampie e complete».

In ordine alla tempistica procedimentale, il termine massimo per l'esercizio della prerogativa di assenso è fissato in 180 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta. Detto termine è sospendibile, a fini istruttori, per un periodo non superiore a 30 giorni, per permettere alle costituende associazioni di regolarizzare eventuali indispensabili adempimenti.

In conclusione, sembra di poter affermare che la circolare abbia un particolare interesse perché sembra anticipare i contenuti dell'atteso prossimo intervento legislativo.

[37]Ovvero il Capo di Stato Maggiore di Forza Armata, ovvero il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri ed il Capo di Stato Maggiore della Difesa. Per le associazioni aventi carattere interforze, dovranno essere acquisiti i pareri del vertice di ciascuna Forza Armata di appartenenza del personale di cui il sindacato voglia assumere la rappresentanza.

-Paragrafo 8 -**L'esperienza concreta a quasi due anni dalla Sentenza 120/2018 e l'iter della legge sulle Associazioni di natura Sindacale per i militari**

A quasi due anni dalla pronuncia della Corte costituzionale, non si rilevano fonti primarie che, in accoglimento dell'invito del Giudice delle leggi, siano intervenute a normare la fattispecie sindacale in ambito militare.

Ad oggi, l'unica norma regolamentare, proprio «nelle more di un intervento organico del legislatore in materia» è, comunque, riscontrabile nella già citata Circolare del Ministero della Difesa del settembre 2018, che fornisce indicazioni specifiche per consentire l'avvio delle procedure dei sodalizi in disamina.

Nel luglio del 2018 è stato presentato, alla Camera dei deputati, un primo progetto di legge finalizzato a dare una disciplina organica ai nuovi sindacati militari.

Si tratta della PROPOSTA DI LEGGE n. **875**, d'iniziativa dei deputati ***CORDA, FERRARI, RIZZO, FANTUZ, ARESTA, BELOTTI, CHIAZZESE, FURGIUELE, DALL'OSSO, MARCHETTI, DEL MONACO, PAOLINI, D'UVA, PETTAZZI, ERMELLINO, TOCCALINI, FRUSONE, ZICCHIERI, GALANTINO, POTENTI, IORIO, IOVINO, MENGA, MOLINARI, ROBERTO ROSSINI, GIOVANNI RUSSO, TRAVERSI,*** presentata il **5 luglio 2018** avente ad oggetto:**"***Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo".*

Subito è stato avviato l'*iter* per la relativa discussione nelle Commissioni Riunite - DIFESA- di Camera e Senato, procedendo abbastanza celermente alle audizioni previste di tutti gli Enti/Organi interessati, comprese le prime Associazioni a carattere sindacale che avevano ottenuto il riconoscimento con l'atto di assenso del Ministro della Difesa.

Durante i lavori delle Commissioni, sono intervenute, ad ampliare ulteriormente il dibattito in corso, ulteriori Proposte di legge.

Dapprima, è intervenuta la PROPOSTA DI LEGGE **n. 1060**, d'iniziativa dei deputati***MARIA TRIPODI, VITO, FASCINA, GREGORIO FONTANA, PEREGO DI CREMNAGO, RIPANI, SIRACUSANO,***presentata il **3agosto2018** avente ad oggetto:"Disciplina della rappresentanza sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare".

Successivamente, è intervenuta la PROPOSTA DI LEGGE **n. 1702**, d'iniziativa dei deputati ***PAGANI, DE MENECH, ENRICO BORGHI, CARÈ, FRAILIS, LOSACCO, LOTTI, ROSATO,***presentata il **26marzo2019** avente ad oggetto*: "Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo".*

Sulla base di queste prime tre Proposte di legge, a seguito delle audizioni effettuate dalla Commissione,è venuto alla luce il testo base della IV Commissione Difesa [38], la norma sull'associazionismo sindacale militare c.d. Legge "CORDA" (M5S), abbinato ai disegni di legge TRIPODI (Forza Italia) e PAGANI (PD).

Tutti i contributi pervenuti attraverso le varie audizioni in Commissione, hanno fornito ai Parlamentari un ampio spettro dell'auspicata legge su Sindacati Militari. Ognuno, ovviamente, a seconda dei propri punti di vista e degli interessi di cui era portatore, ha cercato orientare i membri della Commissione , ma, con orgoglio, mi piace citare alcuni passi dell'audizione del 27 febbraio 2019 del SIULM, del quale *(come già evidenziato al paragrafo precedente)* mi onoro,da Fondatore, di aver apportato il mio modesto contributo ai fini della sua costituzione :

"*Ci approcciamo a questo importantissimo lavoro di audizione e confronto, in qualità di neonata sigla sindacale interforze, con ragguardevole emozione per ciò che significa e soprattutto per ciò che rappresenta per decine di migliaia di lavoratori con le stellette…..*

[38] Vedasi testo in allegato;

....Abbiamo in animo di fornire il massimo contributo tecnico possibile, da conoscitori approfonditi non certo del diritto sindacale, ma di sicuro delle urgenze e delle necessità quotidiane di chi indossa l'abito militare, in particolare per superare "nunc et usque in aeternum" le storture e le lacune della obsoleta legge sulla Rappresentanza Militare (da tempo defunta de facto sotto i colpi dei suoi manifesti fallimenti). Superfluo aggiungere che riteniamo sacrosanto venga fatto al più presto, mettendoci a disposizione sin d'ora anche per un impegno nel dettaglio dell'articolato dei testi in discussione….

....Auspichiamo dunque, in sintonia con le motivazioni più volte espresse dal Ministro della Difesa, che le soluzioni, figlie di un percorso Parlamentare ampio e condiviso, possano addivenire all'obiettivo sancito e scandito dalla Sentenza Corte Cost. 120/18: una legge, in tempi rapidi, che stabilisca la piena legittimità dei diritti Sindacali costituzionalmente garantiti anche ai cittadini in armi, con le sole ed uniche limitazioni che attengono alla salvaguardia degli equilibri istituzionali e dei ruoli naturali delle singole FF.AA. ...

Nell'audizione (nella quale il SIULM ha prodotto e consegnato alla Commissione Parlamentare, un proprio lavoro di analisi e di suggerimenti per tutte quelle modifiche ritenute necessarie all'articolato dei progetti di legge in disamina) è stato , sin da subito, precisato che inevitabilmente (e giustamente), nel discutere al fine di definire l'ambito dei diritti sindacali delle FF.AA. e FF.PP. A ORD. MIL., non si può non guardare alla Legge 121/81-Capo VII, che era e rimane un caposaldo della materia.

Si è dato atto, infatti, che i Pdl in discussione ne richiamano ovviamente alcuni aspetti approfondendone altri, considerato che, in effetti, la gran parte della efficacia della legge citata è attribuibile alla prassi sindacale consolidatasi in quasi quarant'anni, piuttosto che ad una stesura specifica dell'articolato .

Si è ribadito con forza che, nella legge sui Sindacati Militari che verrà, andrebbe riprodotto *tout-court* il senso (e crediamo anche il testo) dell'art. 83 della l.121/81, con particolare riferimento alla

TUTELA degli interessi dei lavoratori da parte degli Organi Sindacali. Tutela che non può che essere intesa come INDIVIDUALE E COLLETTIVA, nelle rivendicazioni ma anche e soprattutto nelle CONTROVERSIE (tra uno o più lavoratori e l'Amm.ne di appartenenza) che abbiano risvolti nelle materie di competenza. In questo, di sicuro, la formulazione della L.121/81 è omnicomprensiva, ponendo come unico limite la interferenza nella direzione dei servizi o dei compiti operativi.

Si è ritenuto giusto determinare in modo approfondito le tematiche di competenza del nuovo sindacato, ma è impensabile generare una lista abnorme di singole tematiche affrontabili o meno , per due ordini di motivi: possibilità infinita di contenziosi futuri sul senso delle enunciazioni; concreta probabilità di ricreare "organi rappresentativi col bavaglio", in stile Rappresentanza Militare.

Pertanto, si è ribadito, pur con necessarie limitazioni, la TUTELA INDIVIDUALE E COLLETTIVA di cui la nuova legge incaricherà i nascenti Sindacati Militari , può e deve riferirsi al concetto più ampio di IMPIEGO, oltre che a tutte le materie citate in entrambi i PDL. (non a caso le battaglie del mondo sindacale oggigiorno ruotano proprio attorno ai concetti di *demansionamento* e *mobbing funzionale).*

Si è segnalato, altresì, che in entrambi i testi esaminati mancano di riferimenti espliciti, forse perché scontati, a concetti secondo noi imprescindibili ed irrinunciabili al fine di segnare davvero una riforma epocale, passando ad un sistema concretamente in grado di fornire risposte imparziali e affidabili alle istanze di tutela dei lavoratori militari , quali quelli delle INCOMPATIBILITA' e del GIUDICE TERZO;

In tema di INCOMPATIBILITA',la legge che disciplinerà la formazione dei Sindacati Militari dovrà contenere, già nel testo base, dei principi cardine che vietino la possibilità, per il personale dirigente, di rivestire cariche sindacali all'interno dell'ambito della loro eventuale sfera di competenza disciplinare /decisionale. Infatti, gran parte della vacuità dell'azione della ormai

obsoleta Rappresentanza Militare è stata (e lo è ancora) legata alla sua intima essenza di emanazione gerarchica, che la rendeva nei fatti un mero organo consultivo .

In tema di GIUDICE TERZO, qualsiasi azione a tutela di una categoria o anche nei casi singoli, ma con risvolti di interesse collettivo, non può prescindere dalla esistenza di un Giudice Terzo. E' dunque anche indispensabile che la legge specifichi, onde evitare interpretazioni surrettizie del diritto sindacale propriamente detto, che in caso di controversia/vertenza sulla applicazione di leggi e regolamenti a discapito del personale, sia il Giudice del Lavoro ad assumerne giurisdizionalmente la competenza.

Si è, infine, sin da subito, segnalato che da una analisi sinottica delle Pdl in disamina, le ripartizioni delle RSU proposte risentono in modo evidente della conformazione esistente delle strutture Cobar/Cocer, che sarebbero da riformare in toto, in particolare nel vincolo rappresentativo categoria/delegato. Si è, infatti, ribadito la impraticabilità di dover stabilire una organizzazione delle Unità di Base senza scendere approfonditamente nel dettaglio dei futuri decreti attuativi che disciplineranno la materia.

Pur tuttavia, è evidente che, analogamente a quanto stabilito dall'Alta Corte sulla democraticità degli organi interni ai Sindacati (peraltro requisito indispensabile per la certificazione ministeriale degli stessi), non e' ammissibile, individuare per legge (come è avvenuto per la R.M.) un numero minimo di delegati connesso alla categoria di appartenenza. Se infatti da una lato è doveroso dare a tutte le categorie di personale l'opportunità di essere sindacalmente rappresentati, è parimenti giusto che i delegati vengano scelti solo e soltanto in base ai voti ottenuti e non per "quota minima di casata". Pertanto, pur nel rispetto della partecipazione garantita alle liste di ogni categoria, spetterà ai futuri sindacati indicare i candidati e solamente agli elettori decretare i propri delegati.

Dunque, tale testo base (c.d. Legge "CORDA", abbinato ai disegni di legge TRIPODI e PAGANI, all'esito delle audizioni è stato doverosamente sottoposto al vaglio delle previste Commissioni

Parlamentari, che ne hanno certificato la compatibilità dell'impianto complessivo, formulando i relativi pareri di merito, rimandando alla fase emendativa i lavori della Commissione, purtroppo interrotti dalla crisi di governo dell'agosto 2019.

Nell'ambito di questi pareri, spesso relativi alla omogeneità, chiarezza ed efficacia di un testo in relazione al suo coordinamento con i principi generali dell'ordinamento e della legislazione,si segnalano quelli relativi alle seguenti future previsioni:

- una **delega al Governo** per l'adozione di **uno o più decreti legislativ**i per apportare le **necessarie modifiche al Codice dell'Ordinamento Militare** (Decreto Legislativo **n. 66 del 2010**) e al Decreto Legislativo **n. 195 del 1995** in materia di disciplina del rapporto di impiego del personale delle forze armate e delle forze di polizia, « al fine di adeguarli a quanto disposto dalla medesima legge, in conformità ai princìpi e criteri direttivi da essa desumibili»;

-una sostituzione della espressione: « organizzazioni sindacali » con l'espressione: « associazioni professionali a carattere sindacale tra militari »

-una valutazione (in relazione alla prevista attribuzione alla giurisdizione esclusiva del **giudice amministrativo** delle controversie applicandosi il rito ordinario previsto dal codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui agli allegati 1 e 2 al ***decreto legislativo n. 104 del 2010 -Codice del Processo Amministrativo***) circa l'opportunità di derogare alle disposizioni di cui all'articolo **63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165***(Norme generali sull'ordinamento* del *lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),* che, invece, devolve al giudice ordinario, in funzione di **giudice del lavoro**, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, nonché all'articolo **28 della legge 20 maggio 1970, n. 300**,cd. ***Statuto dei diritti dei Lavoratori-*** (norma unanimemente riconosciuta come norma cardine che rende effettiva la tutela dei diritti sindacali riconosciuti in altre disposizioni costituzionali, dell'ordinamento dell'Unione Europea e convenzionali) che reprime la condotta antisindacale del datore di lavoro per le controversie relative all'esercizio del diritto di assemblea, ai

comportamenti antisindacali nonché alle eventuali controversie nel rapporto di impiego del militare in quanto dipendente pubblico non contrattualizzato quando siano al contempo lesi i diritti del sindacato;

-una valutazione circa l'obbligo, a carico delle associazioni a carattere sindacale, di predisporre annualmente il bilancio di esercizio e il rendiconto della gestione precedente, approvati dagli associati e resi conoscibili al pubblico mediante idonee forme di pubblicità;

Un testo base, che, alla luce delle audizioni effettuate in Commissione, sin da subito è stato avversato dalle neo OO. SS. sino ad allora riconosciute, in quanto ha mostrato di recepire quasi tutti i *"dictat"* imposti dai Vertici Militari nelle relative audizioni e che, addirittura, in alcuni punti, ha di fatto sfiduciato il lavoro di un *"grande e coraggioso"* Ministro della Difesa in carica.

Subito si è levata la corale ed unanime protesta delle maggiori OO. SS. riconosciute, e già audite in Commissione, che in un comunicato congiunto datato 12 aprile 2019, criticavano aspramente l'adozione di un siffatto testo base di proposta di legge sui Sindacati Militari, ritenuto tale da svilire una "conquista storica" per la quale i Militari e le loro famiglie, si sono battuti in circa 30 anni.

Infatti il tenore del Comunicato congiunto[39], molto coraggioso ed eloquente già dal titolo riportato : *"I SINDACATI MILITARI AL GUINZAGLIO DEI GENERALI. I SINDACATI MILITARI NON MOLLANO E CHIEDONO CON FORZA DI CORREGGERE IL TESTO BASE DELLANORMA SULL'ASSOCIAZIONISMO SINDACALE MILITARE. PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA SI E' PRONTI A SCENDERE IN PIAZZA!"* evidenziava chiaramente e senza mezzi termini che:

-*"i contenuti del testo base …votato in Commissione Difesa sono inaccettabili, indegni, inadeguati, svilenti e pericolosi";*

-*il "comitato ristretto" preseduto dall'on. CORDA avrebbe dovuto avere il compito di acquisire tutti gli emendamenti necessari per predisporre un testo base che potesse ottenere la maggiore condivisione parlamentare e che la stessa relatrice aveva chiesto fiducia alle OO.SS. garantendo*

[39] Vedasi atto in allegato;

che avrebbe posto in essere ogni sforzo per presentare un testo base che potesse riconoscere i diritti sindacali per il personale militare, aderente al sistema sindacale vigente per le polizie ad ordinamento civile e operatori del soccorso.

Ed invece, si leggeva ancora nel comunicato:

…"Il testo di legge ha assorbito solo alcuni dei suggerimenti ricevuti durante le audizioni dai Sindacati Militari recependo,in particolare, la cancellazione delle R.U.B. (Rappresentanza di Unità di Base) che avrebbero mantenuto un surrogato delle rappresentanze militari attuali";……

…"Le scriventi OO. SS. ritengono che il testo base proposto dimostra come le forze politiche appaiano asservite alla visione estremamente conservatrice dei vertici militari, snaturando i principi sindacali illuminati dall'art. 39 della Costituzione italiana."…..

Le OO. SS. firmatarie del comunicato, dunque, dichiaravano di sollecitare ed essere già al lavoro per sollecitare la presentazione di "…*emendamenti diretti a correggere le evidenti aberrazioni del diritto sindacale dei militari, atteso che non è accettabile l'assoggettamento di un diritto costituzionale ad autorizzazioni preventive ed al controllo delle amministrazioni, come non è accettabile l'assenza di autonomia organizzativa e della capacità giuridica di agire in giudizio per tutelare realmente gli interessi degli iscritti, lasciando il controllo dei diritti sindacali ai vertici militari".*

Questo primo e durissimo comunicato si concludeva con la precisa richiesta delle OO. SS. firmatarie di *…"di essere nuovamente audite urgentemente in Commissione Difesa e dal Ministro della Difesa, per poter presentare i propri emendamenti al testo base approvato in Commissione",* preannunciando altresì di …"*essere pronte, per la prima volta nella storia, a ricorrere ad azioni sindacali pubbliche per manifestare il proprio dissenso e contrastare questo progetto retrivo e pericoloso per i diritti del personale militare, al fine di informare l'opinione pubblica di ciò che sta accadendo, del fatto che la classe politica, se non dovesse ricorre ai ripari, dichiaratamente abbandonerebbe a loro stessi i propri servitori!"*

Veniva palesemente denunciato uno "*STOP ai diritti dei militari"*che, alla luce del testo base approvato, non potrebbero ricorrere, unici sindacati a non poterlo fare, al giudice del lavoro.

Ma ciò che appariva più grave era che il testo, rispetto a quello iniziale, giudicato una buona base di partenza a fronte di attacchi troppo pesanti e strumentali nella fase iniziale, era notevolmente e inesorabilmente arretrato, sotto i colpi e le pressioni di "determinati ambienti" troppo conservatori che hanno avuto una grandissima influenza politica , con articoli peggiorativi.

Infatti, a quella data, permaneva ancora l'incomprensibile divieto a sindacati interforze, verso il quale nessun vertice, né il capo di SMD, né Ministro Difesa Elisabetta Trenta né giuristi hanno dato pareri negativi o ostativi, possibile fonte di impugnazione come altri articoli.

Le OO.SS., dunque, con una serie di incontri con le varie deputazioni di diversi partiti, hanno ribadito l'appello a tutte le forze politiche affinché, nel prosieguo dei lavori, riflettano e producano un testo che rispetti la sentenza 120/2018 della Corte Costituzionale, invitando tutti i sindacati riconosciuti ad elaborare insieme un documento comune di merito ed azioni condivise, il prima possibile, su quello che sarà il testo finale della commissione che di li a qualche mese sarebbe dovuto approdare alla Camera .

Ma la crisi di governo intervenuta nell'estate del 2019, però, sembra aver diretto su altre questioni le priorità di intervento del legislatore.

Prima ancora della ripresa dei lavori della Commissione IV DIFESA, nell'autunno del 2019, le principali OO. SS. costituite e riconosciute, in previsione della successiva e decisa fase emendativa, hanno cominciato a tessere , attraverso incontri con le varie delegazioni parlamentari, delle giornate di confronto, attraverso l'implementazione di convegni, dibattiti e giornate di studi, per cercare di addivenire, attraverso la predisposizione di idonei emendamenti, quantomeno ad una discreta legge sui Sindacati Militari. Sono state sicuramente giornate altamente produttive sia per

l'impegno e l'interesse dimostrati dalle deputazioni che vi hanno partecipato e sia per le occasioni di incontro ed un confronto proficuo e funzionale tra le OO. SS. e le rappresentanze Parlamentari che hanno indotto ad una nota di soddisfazione che alimenta la speranza di avere un tessuto normativo che possa rivelarsi positivo ma soprattutto disponibile in tempi relativamente brevi.

Gli argomenti trattati hanno spaziato dalla libertà della forma associativa all'eliminazione dei troppi paletti che, cozzando con la nostra Carta Costituzionale (art. 39), snaturerebbero la natura e capacità di impegno concreto delle nascenti Associazioni.

I segnali trasmessi e chiaramente pervenuti dalla compagine dei partiti formanti l'attuale Governo lasciano intendere che tali asperità, a seguito di attività di confronto e disamina, possano essere agilmente superate per favorire piena agibilità, libertà di organizzazione ed una gestione democratica delle Associazioni.

Sembra dunque essere superabile, all'esito degli emendamenti di prossima presentazione, la innaturale ed immotivata predisposizione di una limitazione alle Organizzazioni Sindacali avente carattere Interforze.

Unico scoglio, rimane la gestione delle controversie che, non si avvicina minimamente alla tanto auspicata competenza del Giudice Ordinario per la sua funzione naturale. Pertanto, derogando alla normativa vigente e consolidata per tutti gli altri Lavoratori, per i Lavoratori Militari è verosimile che si confermata la competenze nelle controversie al Giudice Amministrativo. Pur tuttavia, in merito, si è appreso che vi siano allo studio alcune soluzioni alternative che possano essere soddisfacenti per tutte le parti in causa.

Solo all'esito della decisiva fase emendativa su questo, come pure su altri nodi cruciali della futura legge, si potranno avere delle certezze.

Dopo l'insediamento del nuovo Governo, avuta una lunga interruzione dei lavori della Commissione, mentre i lavori della stessa venivano riprogrammati per i primi mesi del 2020, è stata presentata una ulteriore Proposta di legge.

Si tratta della PROPOSTA DI LEGGE[40] n. **2330,** presentata il **9 gennaio 2020,** d'iniziativa dei deputati ***FERRARI, MOLINARI, FANTUZ, TOCCALINI, BONIARDI, PICCOLO, PRETTO, ZICCHIERI, CASTIELLO***, avente ad oggetto *"Norme in materia di associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o corpo di polizia ad ordinamento militare".*

Essa è stata originata dal Gruppo politico della LEGA, che, alla luce delle variazioni intervenute nella compagine governativa la scorsa estate, si è necessitatamente distaccata dalle originarie "convergenze" con il M5S.

Viste le tempistiche e le modalità fissate dal Presidente della Commissione Difesa, è verosimile che quest'ultima proposta di legge, peraltro ampiamente criticata da tutte le OO.SS., non sarà soggetta al vaglio dei lavori della Commissione.

La stessa procederà,dunque, speditamente con la fase emendativa prevista, con la speranza che nel giro di pochi mesi, salvo ulteriori imprevisti, il Parlamento possa emanare una buona legge in materia.

Ci troviamo ora di fronte un nuovo testo do proposta normativa , tutto orientato a frammentare la rappresentanza sindacale, a isolarla, a comprimere all'osso le sue competenze, a imbavagliarla e a metterla sotto lo stretto controllo dei vertici militari.

Per la stessa ammissione dei proponenti, anche questa Proposta di legge, sembra contenere elementi di palese ulteriore controllo delle nascenti OO. SS. Militari, tali da limitare ancora di più la portata delle disposizioni normative previste nelle precedenti per una asserita*"necessità di porre un'attenzione speciale e di legiferare con molta cautela su un settore tanto delicato e cruciale per il nostro Stato da avere ottenuto una propria specificità".*

[40] Vedasi testo in allegato;

Tra i limiti ulteriori evidenziati, oltre a quelli già previsti nelle precedenti proposte, quest'ultima evidenzia :

-la previsione di un controllo volto a verificare ogni tre anni la permanenza dei requisiti che lo statuto deve possedere affinché l'assenso preventivo del Ministro competente venga rilasciato, stabilendo altresì che sia data comunicazione dell'esito del controllo, indicando le eventuali parti dello statuto incompatibili o in contrasto con i princìpi generali e avvertendo l'associazione sindacale della necessità di adeguarsi alla normativa.

- il divieto di assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di personale, precisando altresì che la rappresentanza di una singola categoria, all'interno di ciascuna associazione professionale a carattere sindacale tra militari, non deve superare il limite del 75 per cento del totale degli iscritti;

-il divieto di assumere una denominazione che richiami anche in modo indiretto quella di una o più categorie di personale, specialità, corpo o altro che non sia la Forza armata o il corpo di polizia ad ordinamento militare di riferimento.

-la previsione che le associazioni non possono ricevere eredità, legati o donazioni, salvo che nei casi di devoluzione del patrimonio residuo a seguito dello scioglimento di altre associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

- l'obbligo di predisporre il bilancio di esercizio entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'esercizio a cui si riferisce, e di presentare il rendiconto della gestione precedente entro il 30 aprile dell'anno successivo: entrambi devono essere approvati dagli associati e resi conoscibili al pubblico mediante idonee forme di pubblicità, nonché depositati presso i competenti uffici dei ministeri che hanno concesso l'assenso.

-il divieto di poter essere eletti alle cariche elettive delle Associazioni coloro che abbiano riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato, si trovino in stato di custodia

cautelare in carcere o siano sottoposti agli arresti domiciliari o in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa né coloro che siano nello svolgimento di funzioni di comando o in posizione tale da assumere incarichi di comando. *La durata delle cariche elettive è di tre anni non frazionabili* ed è previsto che *nessun militare possa essere posto in distacco sindacale per più di quattro volte*.

-una maggiore limitazione circa le *materie oggetto di contrattazione* che sono limitate dalla *specificità* che caratterizza i militari e in particolare soggiacciono ai limiti necessari per mantenere intatta l'efficienza dello strumento militare e l'operatività delle Forze armate: le materie sono quindi quelle previste attualmente dalla concertazione nel Decreto Legislativo n. 195 del 1995 *(Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)* per i corpi di polizia ad ordinamento militare e per le Forze armate.

- conferma che *non possono essere perseguiti in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio delle loro funzioni*, si precisa che sono fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno da tenere, anche fuori del servizio, a salvaguardia del prestigio istituzionale.

-prevede che i militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale *non possono essere impiegati in territorio estero* e il loro *trasferimento di sede o di reparto* deve avvenire *previa intesa con l'associazione alla quale appartengono*, salvi i casi di incompatibilità ambientale o le esigenze di trasferimento dovute alla necessità di assolvere i previsti obblighi di comando necessari per l'avanzamento.

-prevede che i dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari *hanno la facoltà* di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore.

Ed è proprio il giorno in cui la Commissione Difesa[41], in sede referente, veniva chiamata a riunirsi per la fase emendativa alle Pdl presentate, un ulteriore ed altrettanto forte Comunicato congiunto delle maggiori OO. SS. Militari costituite[42], ove si legge :

"Le Organizzazioni Sindacali Militari, per la prima volta unite in un unico comunicato, considerano inaccettabile il testo in discussione presso la Commissione difesa della Camera, in materia di Sindacati Militari. Ci aspettiamo che nella imminente fase emendativa siano adottati tutti i correttivi alle limitazioni ed ai vincoli irragionevoli presenti nel testo in discussione, che non trovano analoghi precedenti e rischiano di produrre una pessima legge.

I membri della Commissione Difesa sono stati ripetutamente messi al corrente nel dettaglio di tutti gli elementi utili a varare una legge rispettosa dei diritti costituzionali dei lavoratori militari.

*Ulteriori segnali di disattenzione contrari ad una normativa ragionevole e bilanciata che garantisca ai sindacati militari di perseguire con efficacia la difesa dei diritti e degli interessi dei propri associati, non faranno altro che compattare lo scenario sindacale esistente e innescare le legittime iniziative di contrasto ad una politica che troppo spesso, si proclama vicina ai militari solo a parole!"-3 FEBBRAIO 2020-ASSODIPROMIL, LRM, NSC, SAF, SIAM,SILCA, SILF, SIAMO Esercito, SILMA, SILME, SIM AM, SIM GDF, SINAFI, **SIULM**, USIF,USMIA*

Alla vigilia della ripresa dei lavori della Commissione Difesa, si auspica il massimo impegno nel concludere i lavori in tempi brevi, con emendamenti migliorativi rispetto agli ultimi testi valutati dalla stessa commissione e portare in aula un buon testo da approvare in tempi rapidi.

In data 5 febbraio 2020, mentre si chiude questo modesto elaborato, si da atto della pubblicazione sul sito della Camera dei Deputati del"*Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari*

[41] dal Sito web della Camera dei Deputati:- 3 febbraio 2020 -Convocazione della IV Commissione (DIFESA) ed alle ore 12.00 dello stesso giorno temine per la presentazione degli emendamenti sulle Proposte di legge 875-1060-1702 e 2230

[42] Vedasi testo in allegato;

Difesa", contenente nella allegata *Bozza non corretta*[43], il testo completo degli emendamenti che saranno votati in Commissione nelle prossime settimane e che, verosimilmente, salvo complicazioni, porterà ad un testo da calendarizzare alle Camere e che, si auspica, potrebbe portare ad una approvazione di una legge già entro il prossimo aprile .

Nel testo, presentata sotto forma di emendamento, è stata recepita la già citata Pdl n. **2330***(LEGA)*che, non è più la quarta ed ultima presentata, in quanto, in modo analogo, alche il gruppo di FdI, sotto forma di emendamento ha presentato una ulteriore, e dunque, quinta Pdl.

Da una prima e superficiale lettura, fatto salvo l'esito complessivo dei lavori emendativi, quello che sicuramente appare (per il fatto che tutti i gruppi politici sembrano aver avallato nei rispettivi emendamenti) è l'approvazione anche della possibilità di OO. SS. Militari a carattere *INTERFORZE*, che, invece, non aveva trovato approvazione nel primo testo base .

Anche alcuni altri emendamenti appaiono decisamente migliorativi, come quelli sul computo della rappresentatività e quelli che riconoscono alle future OO. SS. ovvero, sia la possibilità della tutela singola e collettiva dei lavoratori militari e sia la possibilità di una contrattazione di 1° e 2° livello. Facoltà che, alla luce delle prima stesura e del complesso delle audizioni, non erano affatto scontate e che, già anche da sole, legittimano e caratterizzano una reale Organizzazione Sindacale.

Resta la questione della attribuzione della competenza sulle controversie sindacali tra Giudice del Lavoro e/o Giudice Amministrativo . Difficilmente sembra si potrà ottenere, come per tutti gli altri lavoratori, l'attribuzione al Giudice Ordinario del Lavoro. Ma, con un faticoso compromesso politico, si potrebbe arrivare alla previsione di una ipotesi "ibrida" prevedendo, in prima battuta, per le controversie, una procedura di conciliazione, da definire nell'ambito di codici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni in accordo con le autorità di riferimento,cioè una

[43]dal Sito web della Camera dei Deputati:- 5 febbraio 2020 – Allegato- Bozza non corretta- *Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia ad Ordinamento Militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo* (C. 875-1060-1702-2330-A) – https://www.camera.it/leg18/1008?sezione=documenti&idlegislatura=18&tipoDoc=bollettino_allegato&anno=2020&mese=02&giorno=05&view=filtered_scheda&idcommissione=04&back_to=5filtered_scheda

sorta di Arbitrato[44]con gli Organi di vertice a livello nazionale e/o perifericoe solo in un secondo momento, qualora necessiti adire il Giudice Amministrativo attraverso procedure dedicate, più celeri e soprattutto con costi ridotti.

Ma l'effettività di tutto questo si potrà constatare solo alla fine del percorso legislativo in atto.

Quello che veramente conta adesso è fare presto ed arrivare ad una Legge al più presto, anche se dovesse essere mediocre, anche perché, come da prassi consolidata, nelle norme di rinvio si fa espressamente riferimento alla predisposizione, entro determinati termini, di successivi Decreti Legislativi recanti disposizioni integrative e correttive atte a migliore il testo di legge in esame, di per se già innovativo su una materia nuova e complessa e che, dopo un minimo di rodaggio, potrà e dovrà essere suscettibile di necessari miglioramenti.

La priorità è che si arrivi subito ad una legge,sia per il troppo tempo passato per ottenere dai militari un tanto agognato diritto Costituzionalmente garantito e sia per i fondati timori che siano in tanti, specie tra i Vertici delle FF.AA., a sperare che questo percorso si areni, vanificando gli sforzi compiuti.

Perché, nell'ambiente dei lavoratori Militari vengono chiaramente percepite delle "resistenze" alla legge e la voglia di ritardare il più possibile o, addirittura, non approvare una legge ! Si confida, pertanto in un Legislatore autorevole e coraggioso (al pari dei Giudici Costituzionali) che decidano assolvendo ad un compito precipuo ed assumendosi responsabilità politiche che spettano al Legislatore.

Ulteriori ritardi danneggiano il personale rispetto ad un diritto di rappresentanza sindacale certificato e non più rinviabile. Il ritardo danneggia il personale ed i sindacati riconosciuti che si trovano davanti ai muri degli Stati Maggiori alzati con l'alibi di "attendere la legge".

[44]L'emendamento che suggerisce tale ipotesi, qualora approvato, implicherebbe per il personale militare delle positive novità anche in tema di impiego, in quanto prevede che *"nel tentativo di conciliazione …le parti possono essere assistite da soggetti di comprovata competenza tecnico giuridica. Le amministrazioni della Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare interessate dalla procedura, individuano i soggetti di cui al presente comma, tra il personale militare in servizio presso l'amministrazione medesima"*

Perché è chiara e lampante la paura, sicuramente infondata, *(molto spesso strumentalmente veicolate da roboanti dichiarazioni mediatiche di ex Generali oggi in quiescenza)* tese ad insinuare che le attività delle nascenti OO. SS. Militari pretendano di entrare nel merito delle decisioni del Parlamento sui teatri operativi e sulla gestione delle missioni fuori dai confini nazionali e,finanche,vogliano tendere alla "smilitarizzazione" delle Forze Armate.

Con ciò dimenticando che ogni Militare, per il Solenne Giuramento prestato, quantunque appartenente ad una OO. SS., continuerà a difendere l'idea e praticare la *mission* dell'essere un Militare e rendersi orgogliosamente come tale, un istituto di garanzia per la democrazia.

Il ritardare ancora, danneggia l'amministrazione Difesa che continua a spendere, e secondo noi assolutamente a sprecare, l'esorbitante cifra di circa 330.000 (trecentotrentamila) euro al mese, ovvero più di 4 milioni di euro all'anno per la Rappresentanza Militare ed i CoCeR di fatto superati dalla sentenza Corte Costituzionale.

E' importante capire e far capire che la sindacalizzazione è valore aggiunto alla militarità.
Ma forse questo è un concetto ormai ben chiaro almeno a qualche illuminato Generale.
Infatti, il Comandante Generale Arma Carabinieri- Gen. C.A. Giovanni NISTRI,il 20 gennaio u.s., in occasione dell'apertura dell'anno accademico della Scuola Ufficiali Carabinieri 2020, relativamente al passaggio sulla sindacalizzazione, ha dichiarato che:*"il perseguire il diritto e la tutela del Carabiniere, non influenza negativamente le ordinarie attività lavorative, anzi ne migliora l'efficienza. Di contro più grave sarebbe per la scala gerarchica, il dover giustificare la vera realtà che la sindacalizzazione potrebbe sottolineare in quei comportamenti che (il più delle volte, contro ogni regola o norma contrattuale) vengono attuati per affermare un'azione di comando "impropria".*
Nel condividere il pensiero del Comandante Generale, cioè che i diritti si ottengono attraverso l'adempimento dei doveri, allo stesso tempo, dovrebbe, egli stesso con la sua azione di comando

disapprovare che i doveri siano ottenuti attraverso la negazione dei diritti ed intervenire con determinazione affinchè ciò non accada.

La Costituzione Italiana non relega i Militari e/o i Carabinieri a cittadini di serie inferiore e la tutela del diritto avviene attraverso norme di natura Costituzionale.

Questo per affermare con forza il concetto che il Governo ha l'obbligo di estendere ai militari lo statuto dei lavoratori con le sole eccezioni già previste dalla Costituzione Italiana.

Dunque, nella consapevolezza che i militari e le loro famiglie aspettano da anni i fondamentali diritti sanciti dalla Costituzione, l'auspicio è quello di avere una buona legge, in tempi brevi, che possa finalmente dare corso ed effettività a quanto sancito dalla Corte Costituzionale nel Giugno del 2018.

Perché è ora che i militari abbiano finalmente una dignitosa, vera ed effettiva Rappresentanza e Tutela Sindacale sul loro lavoro e sulla loro salute.

La strada è in salita, però vale la pena fare tutto il possibile per scongiurare l'ennesimo tradimento della Carta costituzionale, l'ennesima occasione mancata.

Se ciò non fosse, dovremmo concordare con quella parte autorevole della dottrina che, in relazione al provvedimento "epocale" rappresentato dalla Sentenza 120/2018 della Corte Costituzionale, con una certa lungimiranza, ridimensionando le aspettative dei Militari, ha giudicato il provvedimento del Supremo Giudice delle Leggi, come parlato ***«un discreto passo in avanti di un cammino ancora lungo»***.

Dr. Achille ABBAMONDI

Il presente elaborato viene chiuso e stampato alla data del ***06.02.2020***

BIBLIOGRAFIA:

Atto Camera XVI Legislatura n° 1886 del 10/11/2008-*"Norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori militari e sulla tutela e la rappresentanza degli interessi economici e normativi del personale militare"-*

Cesare MEDAIL, Sotto le stellette. Il movimento dei milîtari democratici – EINAUDI-

O. MAZZOTTA- Diritto Sindacale- Torino 2014 , p.6-

G. GHEZZI, G. F. MANCINI, L. MONTUSCHI, U. ROMAGNOLI, Statuto dei diritti dei lavoratori, Bologna, 1981, p. 68-

R. SCOGNAMIGLIO, Il lavoro nella Costituzione italiana, Milano, 1978, p. 107-

G. GIUGNI, Diritto sindacale, Bari, 2014, p. 266-

M. V. BELLESTRERO, Diritto cit., p. 112-

E. B. NIUTTA, A. ESPOSITO, Elementi di diritto disciplinare militare, Roma, 2014, p. 65-

V. POLI, V. TENORE, L'ordinamento militare, vol. I, Milano, 2006, p. 28-

S. SETTI, Sindacalismo militare: una libertà disinnescata?- Camminodiritto.it- 2019

G. CANALE,La libertà di associazione sindacale militare- Rivista Osservatorio Costituzionale A.I.C.-2018

Sentenza n.120/2018 Corte Costituzionale del 11 aprile 2018-

BIN, PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, Giappichelli, Torino, 2018

T. FROSINI, M. MAGNANI, Diritto di sciopero ed assetto costituzionale, Milano, 2010, p. 15.

BALLESTRERO, G. DE SIMONE, Diritto cit., p. 309.

D. BRUNELLI, G. MAZZI, Diritto penale militare, Milano, 2007, p. 317 e P.P. RIVELLO, La giustizia militare nell'Italia repubblicana, Torino, 2005, p. 34- p. 373

Circolare del Ministero della Difesa *n. M_D GUDC REG2018 0036019*del 21 settembre 2018 *-"Sentenza della Corte costituzionale n. 120/2018. Procedure per la costituzione di associazioni professionali tra militari a carattere sindacale"*

M. DI GIORGIO -Per una polizia nuova –Viella- 2019

www.sindacatosiulm.it

www.camera.it

Pagina Facebook SIULM - Pagina Facebook Achille Abbamondi- Pagina Facebook Elisabetta Trenta

ALLEGATI DOCUMENTALI:

Sentenza n.120/2018 Corte Costituzionale dell'11 aprile 2018;

Memorie Avv. Prof. Andrea SACCUCCI per ASSODIPRO

Atto Costitutivo- Statuto SIULM e Comunicazione Gerarchica

1^ Circolare Min. Difesa Trenta su Sindacato Militare 21.09.2018

2^ Circolare Min. Difesa Trenta su Sindacato Militare 14.01.2019

Nota Informativa-Uff. Legislativo del C.do Gen. Arma –sett.-ott. 2018

Circ. C.do Gen. Arma su Associazionismo Militare 25.09.2018

Atto di Assenso del Min.Dife x SIULM 30.01.2019

Audizione SIULM in Commissione Difesa per Pdl su sindacati mil. e Proposte Emendative del 27.02.2019

SIULM documento incontro con Min. Difesa Trenta 22 Marzo 2019

Elenco delle associazioni militari Sindacali che hanno ottenuto l'assenso ministeriale -al 6 febbraio 2020

Testo Base Camera AC 875-1060-1702 Pdl CORDA + altri all'esito delle Commissioni Riunite Difesa

Comunicato congiunto OO.SS. Militari 12.04.2019

Comunicato congiunto OO.SS. Militari 03.02.2020

Proposta di Legge AC 2330- FERRARI ed altri

Bozza non corretta degli Emendamenti presentata il 05.02.2020